

**Voci in
Dizionari storici
ed
Enciclopedie tematiche**

NOTA BIBLIOGRAFICA

Le voci:

- Diocesi
- Vescovo
- Patriarca
- Primate
- Cattedrale
- Chierico
- Presbitero
- Parrocchia
- Capitoli di canonici
- Abbazia
- Convento

sono tratte da: *Lessico di Storia della Chiesa*, a cura di B. Ardura, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2020.

Le voci:

- Monaco
- Esenzione monastica

sono tratte da: *Dizionario degli Istituti di perfezione*, diretto da G. Pelliccia e G. Rocca, Edizioni Paoline, Roma, 1974-2003.

motivi principali di particolare incisività ed espressività. Prima del XVI secolo sono rare le elaborazioni polifoniche del *D.i.* così come è rara, prima del Concilio di Trento, perché non codificata nella forma, la composizione della stessa *Messa da Requiem*. Durante il periodo rinascimentale la melodia del *D.i.* è più spesso utilizzata come *tenor*, ossia motivo di base, in varie composizioni polifoniche mentre è preferibilmente lasciata nella forma gregoriana nelle messe da requiem come quella ad esempio di Giovanni Pierluigi da Palestrina che elabora polifonicamente solo *Kyrie*, *Offertorium*, *Sanctus* e *Agnus Dei*. A partire dal sec. XVII il testo del *D.i.* diviene fulcro drammatico della messa da requiem, stabilizzata dalla riforma tridentina ispirando numerosissime elaborazioni, tra cui ricorderemo almeno quelle di Alessandro Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Hector Berlioz, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Anton Bruckner e Lorenzo Perosi. La suggestiva melodia gregoriana, invece, è stata inserita in opere per lo più strumentali nelle quali fa emergere la sua drammatica e misteriosa espressività come il *Totentanz* e la *Dante-symphonie* di Franz Liszt, la *Danse macabre* di Camille Saint-Saëns, la *Symphonie fantastique* di Hector Berlioz, la *Paganini Rhapsody* di Sergej Rachmaninov, la II Sinfonia di Gustav Mahler, la XIV Sinfonia di Dmitri Shostakovich.

Bibliografia: F. CLÉMENT, *Choix des principales séquences du Moyen Age*, Paris, 1861; V. GOLLE, *Der Gesang bei der Totenmesse*, Klosterneuburg, 1930; H.T. LUCE, *The Requiem Mass from its plainsong beginning to 1600*, Tallahassee Florida, 1958; R.L. CROCKER, *The early medieval sequence*, Berkeley-Los Angeles-London, 1977.

VALENTINO MISERACHS GRAU

Diocesi. La parola *diocesi* (dal greco *dioikesis*, governo, amministrazione) indicava, all'origine, una suddivisione amministrativa nell'Impero romano. La Chiesa si è stabilita in questo quadro civile per organizzare la propria amministrazione, prima in Oriente fin dal II secolo, poi in Occidente a partire dal IV secolo. Il territorio sottoposto all'autorità di un vescovo fu prima chiamato *parrocchia* poi *diocesi* a partire dal VI secolo.

All'origine, il capoluogo di una diocesi (sede del →vescovo e della →curia) era sempre stabilito in una città (*civitas*). Alcune diocesi formavano una provincia retta da un →metropoli, che prese, a partire dal IX secolo, il titolo di →arcivescovo. Questa organizzazione si è perpetuata fino ai giorni nostri, con tuttavia alcuni adattamenti. Esistono oggi arcivescovi che non sono metropolitani.

Diocesi titolare. In principio, un vescovo esercita la sua giurisdizione su una porzione di territorio. Esistono tuttavia delle eccezioni: vescovi con una giurisdizione personale su alcune categorie di fedeli, come ad esempio i militari (→ordinario castrense); vescovi incaricati di assecondare i capi di diocesi molto grandi; diplomatici pontifici; capidicastero della →Curia romana. Questi prelati, che hanno ricevuto l'ordinazione episcopale, sono nominati a capo di diocesi fittizie, chiamate precedentemente *diocesi in partibus infidelium* perché si situavano sia in Oriente nei territori facendo capo al patriarcato di Costantinopoli, sia in regioni diventate terre d'Islam. Nel 1882, Leone XIII soppresse questo appellativo e lo sostituì con quello di vescovo titolare. D'altronde, la lista di queste sedi è stata molto rimaneggiata. Sin dal 1967, molte di loro sono delle antiche diocesi latine soppresse (ad esempio Taormina, in Sicilia).

Diocesi suffraganea. Si chiama diocesi suffraganea, una diocesi facente capo ad un'arcidiocesi metropolitana, in una provincia ecclesiastica.

Diocesi suburbicaria. Si chiamano così sin dall'VIII secolo le sette sedi episcopali dei dintorni di Roma: Ostia, Albano, Frascati (Tuscolum), Palestrina (Preneste), Porto (sede alla quale è stata riunita nel 1138 quella di Silva Candida) e Santa Rufina, Sabina e Poggio Mirteto, Velletri. Fino al 1966, queste diocesi erano rette dai cardinali dell'ordine dei vescovi. Oggi, questi sono soltanto →vescovi titolari, come gli altri →cardinali, parroci titolari delle →parrocchie di Roma. I cardinali vescovi sono soltanto sei, perché sin dal 1914, la sede di Ostia è attribuita al →decano del Sacro Collegio, che conserva la diocesi alla quale era preposto precedentemente.

Eparchia. In Oriente, questa parola indicava precedentemente una provincia ecclesiastica

Diplomazia pontificia

governata da un metropolita. Oggi, essa indica una circoscrizione governata da un vescovo e corrisponde alla diocesi nella Chiesa latina.

Bibliografia: C. EUBEL et alii, *Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum Pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series... e documenti tabularii praesertim vaticani, collecta, digesta edita*, Monasterii, 1842; G. FEDALTO (ed.), *Hierarchia Ecclesiae Orientalis*, Milano, 1988; AA.VV., *Le diocesi d'Italia*, Cinisello Balsamo, 2008, specialmente l'introduzione al primo volume; A. RIGON, *Le istituzioni ecclesiaristiche dell'Occidente medievale*, Assago, 2009.

BERNARD BARBICHE

Diplomazia pontificia. La diplomazia della → Santa Sede rappresenta una delle caratteristiche peculiari della Chiesa cattolica. È una diplomazia *sui generis*: essa non è a servizio di uno Stato, per quanto piccolo, ma dell'istituzione religiosa che è la Chiesa cattolica con la sua realtà anche sociale. Ha una finalità primaria che è nell'ordine spirituale, morale e umanitario, compreso il rispetto dei diritti umani di gruppi e di singole persone. Tra tali diritti è incluso anche quello della libertà religiosa non solo per gli uomini di fede cattolica, ma anche per i seguaci di ogni religione. La diplomazia viene perciò ad essere uno dei modi per realizzare la presenza ufficiale della Chiesa nella comunità internazionale che, al giorno d'oggi, tende essenzialmente, tramite il dialogo istituzionale, alla realizzazione delle grandi speranze umane quali la pace tra le nazioni, la tranquillità interna ed il progresso di ciascun Paese.

Denominata in passato con diverse aggettivazioni («papale», «pontificia», «ecclesiale», «vaticana»), la diplomazia della Santa Sede può essere considerata, con ogni probabilità, la più antica al mondo. E la sua importanza riguarda in primo luogo lo sviluppo delle legazioni pontificie.

I →legati (o inviati) del papa si segnalano da quando la Chiesa cattolica, in seguito al pubblico riconoscimento con l'Editto di Milano (313), ha dato fondamento teologico al primato del «vescovo di Roma» (cfr. Mt 16,18) ed ha cercato di consolidare tale superiorità nelle questioni spirituali. In considerazione

di questa libertà appena conquistata divenne necessario occuparsi dell'unità interna per affrontare in modo efficace i movimenti settari e separatisti. Il termine «legati» era usato nell'Antica Roma per indicare persone incaricate di missioni politiche dal Senato o dall'imperatore presso altri popoli. Il primo legato pontificio appare nel 314 al Sinodo di Arles e rappresenta papa Silvestro I (314-337) nel conflitto che lo oppone ai donatisti, così chiamati dal vescovo Donato, primate dell'Africa.

I primi importanti inviati del vescovo di Roma si presentano quindi ai concili ecumenici dell'Antichità indetti dagli imperatori romani, e in seguito, dagli imperatori romani d'Oriente. In Occidente le relazioni del papa con le Chiese particolari erano curate dai →Vicari apostolici, che rappresentavano il pontefice nelle province più lontane. Erano vescovi residenziali muniti di poteri speciali sugli altri vescovi del territorio. Si trattava di un ufficio legato alla sede, dunque con carattere di permanenza e di stabilità. È probabile che sia stato papa san Damaso I (366-384) ad aver stabilito il primo Vicario apostolico, Acolio vescovo di Tessalonica per l'Illiria orientale. In seguito, altre rappresentanze si ebbero in Spagna (Tarragona, Siviglia, Toledo), in Francia (Reims, Arles, Lione), in Inghilterra (York e Canterbury), in Germania (Amburgo, Magdeburgo).

Inoltre, non potendo partecipare di persona, il vescovo di Roma mandava i suoi legati ai sinodi e ai principali concili guidati dalla Chiesa d'Oriente. Ma non si trattava semplicemente di rappresentanti del papa: gli inviati si appellavano, infatti, alla posizione di preminenza del papato e, in forza di questa, reclamavano la presidenza dei concili. E nessun papa, prima di san Leone I Magno (440-461), aveva tanto insistito sulla posizione di preminenza del «successore di Pietro» nel governo della Chiesa universale: come Pietro venne investito di pieni poteri davanti agli altri apostoli, così anche i suoi eredi dovevano godere di questa posizione di preminenza nei confronti degli altri vescovi.

La vasta attività conciliare della Chiesa orientale, la disputa per la preminenza fra la Chiesa di Costantinopoli e quella di Roma, e l'influenza dell'imperatore d'Oriente indussero

papa Leone I a trovare nei rapporti con la legazioni temporanee a Bisanzio legati del Apocrisari. Essi erano «risposte» della San palazzo imperiale e della Chiesa romana. L'Apocrisario rappresentava la «sollecitudine» nella disciplina ecclesiastica e nei problemi emergenti e regolava la Chiesa.

In origine, il titolo di *sponsalis* spettava a presso la Corte imperiale, per esempio gli Apocrisari romani dello S ricompresi nella cultura greco-orientale. Per con l'imperatore, in dria, Antiochia e Gerusalemme, e anche i →metropoli i monasteri più importanti: l'Apocrisario i suoi pieni poteri riferire ai metropoli menti rilevanti dal papa e ad attendere le loro «rispondere»); in un imperiale riceveva dai dei metropoli e della Chiesa romana si questi Apocrisari so tificato di san Agapi un'istituzione stabil sari civili e militari. clesiastici di papa Leone I come «sostenitori» e parte del seguito tempo l'imperatore ma questo non imp gati ai concili della noscimento del pri Fra i più noti Apocrisarie di Costantinopoli i futuri papi Pelagio

sua nascita verginale. La verginità della Madre di Dio ha un significato primariamente cristologico, relativo all'identità divino-filiale di Gesù, ma anche mariologico, attinente alla totale dedizione/consacrazione obbediente, amorosa e fedele della serva del Signore al disegno salvifico della Santa Trinità, e, conseguentemente, alla persona e all'opera del Figlio.

Durante il periodo patristico [→Padri della Chiesa] si è avuto il contributo fondamentale in ambito teologico e dogmatico, con apporti – a cominciare da quello antiodoceta di Ignazio di Antiochia – che hanno condotto progressivamente al riconoscimento definitivo della verginità perpetua di Maria. L'affermazione che il Figlio Unigenito di Dio si è incarnato per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria – e, quindi, la verità della verginità *ante partum* e *in partu* – sono un dato essenziale della professione di fede, come risulta – oltre che da vari simboli locali – dal simbolo apostolico, risalente al III secolo, dalle formule dei →concili Costantinopolitano I (381), di Efeso (431) e di Calcedonia (451, preceduto dal *Tomus ad Flavianum* di Leone Magno). Inoltre, nei canoni II, VI e XIV del Concilio Costantinopolitano II (553) la Madre di Dio viene designata con il titolo di «Sempre Vergine», che era stato usato per la prima volta da Epifanio di Salamina nel secolo IV. Questo titolo viene ripreso dal Concilio Lateranense (649) nei canoni 3 e 4 in cui si fa riferimento ai «santi padri», con una precisa menzione anche della verginità *post partum*. Il Concilio Lateranense IV (1215) insegna nella costituzione *De fide catholica* che l'Unigenito Figlio di Dio è stato concepito da Maria sempre Vergine con la cooperazione dello Spirito Santo. Il papa Paolo IV usò per primo la formula tripartita per confermare la dottrina della verginità permanente di Maria nella costituzione apostolica *Cum quorundam hominum* pubblicata nel 1555. Il Concilio Vaticano II (1962-1965) parla della verginità della Madre di Dio nel capitolo VIII della costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, in particolare nei paragrafi 52, 57 e 63.

Le attestazioni della *lex orandi* sono molteplici, a cominciare dalle preghiere eucaristiche, che nominano la «gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù

Cristo» (I), la «beata Maria Vergine e Madre di Dio» (II, III e IV), la «beata Vergine Maria» (V).

Bibliografia: SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDES MARIALES, *La virginité de Marie*, Paris, 1998; S. PERRELLA, *Maria Vergine e Madre. La verginità feconda di Maria tra fede, storia e teologia*, Cinesello Balsamo (Mi), 2003; R. REGGI, *I «fratelli» di Gesù. Considerazioni filologiche, ermeneutiche, storiche, statistiche sulla verginità perpetua di Maria*, Bologna, 2010.

VINCENZO BATTAGLIA

Vescovo. Il vescovo è un dignitario ecclesiastico, successore degli apostoli e nominato pastore della Chiesa. Dalla consacrazione o ordinazione episcopale egli riceve la pienezza del sacerdozio [→Sacramenti, Presbitero], con la missione di santificare, insegnare e governare.

Non può esercitare la sua carica se non in comunione col papa e con gli altri membri del collegio dei vescovi. Due ecclesiologie dell'episcopato si sono confrontate nel corso dei secoli: quella che afferma che il potere del vescovo viene direttamente da Cristo, e l'altra la quale sostiene che egli ne è investito dall'autorità del papa.

Vescovo residenziale o diocesano: il vescovo o arcivescovo residenziale o diocesano è un prelato incaricato del governo di una →diocesi. I criteri che riguardano la designazione sono mutati nelle varie epoche e continuano ad essere modificati nei diversi Paesi. In passato un vescovo residenziale era inamovibile e rimaneva in carica fino alla sua morte o alle sue dimissioni. Il →Codice di Diritto Canonico del 1983 ha invitato i vescovi residenziali a presentare le loro dimissioni al papa al compimento del 75° anno di età.

Vescovo o arcivescovo titolare: il vescovo o arcivescovo titolare è un prelato che ha ricevuto l'ordinazione episcopale (un tempo si parlava di investitura o di consacrazione) ma che non ha giurisdizione su una diocesi. Egli è posto a capo di una antica sede situata in una regione dove la Chiesa cattolica non dispone più di una organizzazione territoriale (Medio Oriente, Nord Africa).

Prima del 1971 i vescovi o gli arcivescovi titolari erano prelati in funzione presso la →Curia

romana, diplomatici pontifici [→Diplomazia pontificia] (→nunzi, →delegati apostolici), coadiutori e ausiliari, →vicari apostolici, prelati che avevano ricevuto benemerenzze a titolo personale, anziani vescovi e vescovi residenziali usciti di carica. Dal 1971, i coadiutori e i vescovi che si sono ritirati non sono più nominati vescovi titolari. I vescovi e gli arcivescovi che si sono ritirati portano il titolo di «emerito».

Vescovo o arcivescovo coadiutore: il coadiutore è un vescovo incaricato di aiutare nell'esercizio del suo ministero un vescovo residenziale il quale non ha la possibilità di svolgerle da solo a causa dell'età o per ragioni disperate. Egli è nominato con diritto di successione. Succede dunque immediatamente al vescovo quando costui muore o si dimette, e in questo propriamente si distingue dal vescovo ausiliare. In passato il coadiutore personale del vescovo godeva del diritto di successione, mentre il coadiutore assegnato alla sede non ne beneficiava. Questa distinzione non è più contemplata nel Codice di Diritto Canonico del 1983.

Vescovo ausiliare: il vescovo ausiliare è un vescovo incaricato di aiutare un vescovo residenziale nel governo della diocesi. Diversamente da un coadiutore, egli non gode del diritto di successione. Tutti i vescovi ausiliari possono ricevere i poteri di →vicario generale.

Vescovo suffraganeo: sono chiamati oggi vescovi suffraganei di un arcivescovo metropolitano i vescovi delle diocesi che compongono la provincia ecclesiastica governata da questo arcivescovo. In epoca moderna, il termine suffraganeo è l'equivalente di quello che oggi viene definito vescovo ausiliare.

BERNARD BARBICHE

Vessillo di Santa Romana Chiesa. Costituito da un arazzo rosso sullo sfondo del quale si stagliava inizialmente l'immagine di san Pietro, accompagnata talvolta da quella di san Paolo, il Vessillo di Santa Romana Chiesa fu ornato, per decisione del papa Innocenzo III (1198-1216), non più dalle immagini degli apostoli, ma dall'emblema delle chiavi incrociate sormontate da una croce bianca. Per disposizione di Bonifacio VIII (1294-1330) il Vessillo di Santa Romana Chiesa fu costituito definitivamente da un drappo di seta vermi-

Veto (diritto di)

glia che aveva come sfondo un campo di stelle a sei punte bordate in oro, ornato al centro dalle chiavi incrociate sormontate dalla bandiera detta anche conopeo o sinnicchio. Il drappo terminava con due punte ornate ciascuna da un nodo dorato ed era fissato ad una lunga asta dorata sormontata da una piccola lancia metallica dalla quale pendevano dei cordoni con nodi dorati. Il vessillo seguiva il papa in viaggio e lo accompagnava nelle solennità, ed era anche spiegato dalle truppe in ordine di battaglia. La guardia del vessillo era affidata al vessillifero di Santa Romana Chiesa, chiamato anche Gonfaloniere della Chiesa. Era questa la più alta funzione che un papa potesse conferire a un laico; e perciò molti sovrani ne furono investiti. Clemente XI (1700-1721) decise, all'inizio del suo pontificato, che il vessillifero fosse accompagnato nelle cavalcate da due capitani dei cavalleggeri che Pio VII, nel 1801 sostituì con due capitani della Guardia Nobile Pontificia [→Guardia d'Onore di Sua Santità]. Infine, Pio IX decorò il Vessillifero di un distintivo recante la menzione di *Vessillifer*, e lo fece entrare fra i →Camerieri segreti.

Bibliografia: P. LUDOVICI, «L'origine e il significato storico del Vessillo di Sacra Romana Chiesa», in *L'Illustrazione vaticana*, 7 (1936), pp. 207-211; N. DEL RE, «Vessillo e Vessillifero di Santa Romana Chiesa», in *Mondo Vaticano. Passato e presente*, (ed.) N. DEL RE, Città del Vaticano, 1995, pp. 1077-1078.

BERNARD ARDURA

Veto (diritto di). Definito anche «Esclusiva», il diritto di veto significava l'opposizione ufficialmente manifestata da un sovrano temporale all'elezione di un →cardinale in occasione di un →conclave. Questo intervento preventivo negli affari della Chiesa romana competeva a tre sovrani: l'imperatore d'Austria, il re di Spagna e il re di Francia. Questa disposizione ribadiva l'approvazione imperiale accordata nei primi secoli della Chiesa dopo l'elezione in un conclave libero della sua scelta. Carlo V, che esercitava con la sua sovranità quasi europea la sua autorità sulla maggioranza dei cardinali e si proclamava «Avvocato della Chiesa Romana», operò ufficiosamente per mezzo di

Patena. La patena è simile nella forma a un piccolo piatto circolare usato durante la celebrazione la messa dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa ortodossa e da varie altre confessioni cristiane. Spesso si utilizzano metalli preziosi come l'oro e l'argento. Durante la liturgia della messa, l'ostia è posata sopra la patena. Nella Chiesa cattolica latina e nelle altre chiese o comunità ecclesiali occidentali, la patena è un semplice piattino, mentre nelle Chiese ortodosse e nelle altre chiese orientali, la patena è chiamata *diskos* (in greco: δισκάριον, *diskarion*) e poggia su un piede. Il *diskos* è solitamente più ornato della patena occidentale. Esso può portare incisa un'icona di Gesù Cristo oppure un'icona della *Theotokos* o di figure bibliche. Nella liturgia orientale, il *diskos* simboleggia la Vergine Maria che ha ricevuto il Cristo nel suo grembo e lo ha partorito; simboleggia anche la tomba che ha ospitato il corpo di Cristo dopo la sua morte e dalla quale è risorto.

Bibliografia: P. LE BRUN, *Spiegazione letterale, storica, e dogmatica delle preci e delle cerimonie della Messa*, Verona, 1735, pp. 131-142; A. A. PELLICIA, *De Christianae Ecclesiae primae, mediae et novissimae aetatis politia*, Napoli, 1777, t. I, pp. 218-219; G. MORONI, *Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, 1851, vol. II, pp. 284-286.

BERNARD ARDURA

Patriarca - Patriarcato. Per analogia con la terminologia dell'Antico Testamento, il titolo di «patriarca» - dal greco antico πατριάρχης *patriarkhês*, che significa «capofamiglia» - fu usato fino al V secolo come sinonimo di «vescovo». Nel 325, il primo →Concilio ecumenico di Nicea riconobbe la preminenza delle sedi di Roma, Alessandria e Antiochia e lo speciale onore che conviene alla sede di Gerusalemme. Nel 381, il Concilio ecumenico di Costantinopoli estese questa preminenza di onore a questa medesima sede. Nel Concilio di Calcedonia, del 451, si stabilì la struttura territoriale della Chiesa: un patriarcato per l'Occidente - Roma -, e quattro per l'Oriente - Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. A par-

tire da questo momento, si parla di «pentarchia».

Accanto ai cinque patriarchi tradizionali, il titolo «patriarca», è tuttora in uso presso varie Chiese ortodosse e cattoliche orientali. Talvolta si usa anche il termine «catholicos», per designare l'autorità suprema di una Chiesa ortodossa autonoma: il patriarca di Bulgaria, metropolita di Sofia, eretto nel 919; il catholicos di tutta la Georgia, arcivescovo di Mtskheta e Tbilissi, patriarcato fondato nel 484 ed eretto a patriarcato nel 1010; il patriarca di Serbia, arcivescovo di Petch, metropolita di Belgrade-Karlovtsy, patriarcato eretto nel 1219; suo titolare attuale è Ireneo di Nis dal 22 gennaio 2010; il patriarcato di Mosca e tutta la Russia, patriarcato fondato nel 1589, soppresso nel 1721 da Pietro Il Grande, ristabilito nel 1918; il patriarca di tutta la Romania, arcivescovo di Bucarest, metropolita di Montenie e Dobrogea, patriarcato fondato nel 1925.

Nelle Chiese cattoliche orientali, troviamo il patriarcato di Alessandria dei →Copti, eretto nel 1824, il patriarcato di Antiochia dei →Siri, dei Greco→Melkiti, dei →Maroniti, il patriarcato di Babilonia dei →Caldei eretto nel 1553, il patriarcato di Cilicia degli Armeni, eretto nel 1742.

Nella Chiesa cattolica latina, il titolo di patriarca, così come quello di →primate, non comporta abitualmente alcun potere di governo, eccetto il caso del papa, patriarca d'Occidente. Da notare che nel 2006, Benedetto XVI decise di non indicare più questo titolo nell'*Annuario Pontificio*. Fra i patriarcati della Chiesa latina, esistono tuttora il patriarcato latino di Gerusalemme, fondato dai Crociati nel 1099, ripristinato con giurisdizione nel 1847, il patriarcato di Venezia, creato nel 1457 per trasferimento del patriarcato di Grado, il patriarcato di Lisbona, creato nel 1716, il patriarcato delle Indie occidentali, fondato nel 1520, vacante fin dal 1963, il patriarcato delle Indie orientali, creato nel 1886 con sede a Goa.

Inoltre, esistevano il patriarcato di Aquileia, sede dell'evangelista san Marco, fondato nel 533, trasferito a Grado nel 568, poi a Venezia; il patriarcato di Aquitania, fondato nel 1520 con sede a Bourges.

Questo titolo, preso nel suo significato originario, è anche usato per onorare alcuni santi come san Benedetto, «patriarca dei → monaci d'Occidente».

Bibliografia: J. LACOMBE, «Patriarcat de Jérusalem», in *Échos d'Orient*, 19 (1920), pp. 460-463; I. IVANOVITCH, «Statuts du patriarcat serbe», in *Échos d'Orient*, 21 (1922), pp. 186-202; R. JANIN, «La destinée du patriarcat oecuménique», in *Échos d'Orient*, 24 (1925), pp. 202-211; A. JUSTER, «Le patriarcat oecuménique, la Grèce et la Turquie», in *Cahiers d'Études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien CEMO-TI*, n° 2-3 (1986), pp. 10-19; Ch. HANNICK, «Le métropolitte Hiérophée de Monembasie et son rôle dans l'érection du patriarcat de Moscou», in *Revue des études slaves*, 63 (1991), n° 1, pp. 207-215.

BERNARD ARDURA

Patronato - Real Patronato Indiano. Il diritto di patronato era l'insieme di facoltà con alcuni obblighi che deteneva il patrono, ovvero il titolare di tale diritto, nella chiesa o → beneficio di cui era patrono. La facoltà principale era quella di eleggere, presentare o approvare la persona alla quale andava conferito il beneficio ecclesiastico vacante e fu tanto importante che arrivò a definire il diritto di patronato, al punto che attorno ad esso ruotavano anche quasi tutti i capitoli del titolo *De iure patronatus* delle Decretali [→ Documenti pontifici] (X 3, 38, 1-31). La dottrina ha reso evidente che non necessariamente la presentazione ed il patronato si devono confondere, dal momento che la prima può avvenire senza il secondo e viceversa; tuttavia, occorre riconoscere che con il passare dei secoli il patronato si configurò fondamentalmente come un diritto di presentazione per coprire cariche ecclesiastiche, di modo che la presentazione corrispondeva al potere politico investito del diritto patronale, poiché la nomina spettava all'autorità ecclesiale. Il diritto di patronato si acquisiva per tre disposizioni, frequentemente in relazione le une con le altre: 1) per donazione del terreno ove si edifica una chiesa; 2) per edificazione della chiesa; 3) per dotazione della chiesa. Si acquisiva anche per fondazione o dotazione

di un beneficio ecclesiastico. Tutto ciò poteva essere fatto da qualsiasi persona che, proprio per questo, acquisiva il diritto di patronato su quella chiesa o su quel beneficio. Queste norme del diritto medievale, tuttavia, si riferivano principalmente ai benefici semplici o minori e non agli episcopati, la cui provvisione era, in ogni caso, di maggiore interesse per i re. In seguito alle insistenti richieste di re Ferdinando il Cattolico (1452-1516), papa Giulio II (1503-1513), con la bolla *Universalis Ecclesiae Regiminis* del 28 luglio 1508, concesse ai re di Spagna il patronato universale di tutte le chiese delle Indie; si trattava di una concessione mai esistita prima nel diritto canonico e si estendeva a tutte le diocesi e le dignità ecclesiastiche delle stesse. Il più importante dei diritti che concedeva il patronato al patrono era quello di presentazione, in virtù del quale il re godeva il diritto che non si nominasse alcuna dignità ecclesiastica in → America senza previa presentazione di un candidato idoneo da parte sua. Il monarca non aveva il diritto di nominarle personalmente, tuttavia, aveva una grande influenza sulla loro designazione. Dal 1508 fino all'indipendenza non vi furono nomine senza una previa presentazione reale: al re spettava presentare gli aspiranti → arcivescovi, → vescovi e membri del → capitolo cattedrale; i rappresentanti del re in America presentavano al vescovo i candidati a ricoprire la carica di parroco affinché egli li nominasse. In questo modo, la carriera di tutti gli ecclesiastici rimase in larga misura nelle mani della Corona. Nell'esercizio di questo patronato, tuttavia, sia il re che i suoi ministri arrivarono molto più lontano, dando luogo ad abusi di giurisdizione che privarono la Chiesa d'America della sua legittima libertà. In ogni caso si trattò solo di abusi di giurisdizione e mai dogmatici. Tra i più famosi vanno annoverati il *gobierno de los presentados* (governo dei presentati), per cui si inviava una cedola detta di «ruego y encargo» (petizione ed incarico) al capitolo della chiesa vacante, affinché questa affidasse il governo della diocesi al candidato presentato a Roma e non ancora consacrato; il *pase regio* (visto regio, o *exequatur*), mediante il quale il Consiglio delle Indie rivedeva i documenti pontifici con l'obiettivo di trattenere quelli che andavano

continua cura per
'O 3). Sempre circa
uoco più che accen-
iliari ma che verrà
locumenti magiste-
colare *Pastores dabo*
«carità pastorale»: i
ado il buon Pastore
lla carità pastorale
lla perfezione sacer-
nità nella loro vita e

esbiteri. *Identità, mis-
zione*, Torino, 1999; *T.
nteri*, Milano, 2010.
ILSO MORGA IRUZUBIETA

ne «presepe» e «prese-
della *Volgata praesep*
icava originariamente
ese, «crèche» viene dal
ja vicino ai germani-
Grippe in tedesco, *kribbe*
in danese, e *crib* in
o, la parola spagnola
ne.
retto, la mangiatoia in
a sua nascita a Betlem-
o di Luca (Lc 2,16).

li Gesù in una grotta si
in particolare nel *Proto-*
e suggerisce l'esistenza
le antichissima sul lu-
ita di Gesù. La basilica
uita a Betlemme; nel IV
e. Le più antiche rappre-
e risalgono ad affreschi
ti tra il III e il V secolo. A
li Santa Maria Maggiore,
ente Santa Maria dell'In-
a la nascita di Gesù nella
e fin dal IV secolo.
XII, con gli sviluppi della
tà del Verbo incarnato, si
resentazioni della nativi-
Magi ricevono i loro no-
sare e Baldassarre. In que-
ne situare san Francesco
tribuisce la creazione del
nte a Greccio, nella notte

di Natale del 1223. Se le rappresentazioni del-
la Natività esistevano prima del 1223, quella
promossa da Francesco d'Assisi si distingue
per il suo quadro naturale e la partecipazione
degli abitanti di Greccio invitati a incarnare
i personaggi del racconto biblico. Sotto l'in-
flusso dei predicatori francescani, la tradi-
zione si diffonde in Italia e in Provenza, sotto
forma di presepi viventi ma anche di presepi
con statuine lignee o di terracotta. A partire
dal secolo XIV, si diffondono i presepi napo-
letani, e dal secolo seguente, con i progressi
dell'orologeria, appaiono i presepi meccanici,
che diventano popolarissimi in tutta Europa
nel secolo XVII.

Nel secolo XIX, con la produzione di figurine
di gesso, il presepe si diffonde nelle famiglie,
e nel corso del secolo XX, la tradizione del
presepe si è diffusa nel mondo intero, con i
progressi dell'evangelizzazione.
Si distinguono i presepi barocchi, napoletani,
genovesi e provenzali.

Bibliografia: A. ARGENCE, E. ARMAINGAUD, *La
crèche de Noël: fêtes et traditions provençales*,
Marseille, 1988; M. NIOLA, E. MORO, *Il Presepe*,
Napoli, 2005; M.-P. MALLÉ, *Rêver Noël: faire la
crèche en Europe*, Marseille, 2006.

BERNARD ARDURA

Prevosto. Il preposito (dal latino *praepositus*)
è un titolo prelatizio, spesso confuso con il
titolo di →arciprete o di →decano. Come
indicato dalla sua origine etimologica, colui
«posto al comando», il titolo «prevosto» ha
indicato, nel corso della storia, diversi fun-
zionari anche dell'amministrazione civile: in
Francia, «le prévôt des marchands» o prevosto
dei negozianti, o ancora nei paesi anglofoni,
il «Provost Marshal», a capo della polizia mi-
litare. In alcune diocesi il prevosto è un ve-
ro →vicario foraneo, incaricato di coordinare
la pastorale in una porzione di territorio e con
una certa autorità sui parroci delle diverse
parrocchie che ricadono sotto quella deter-
minata giurisdizione. Ad esempio, nella Chie-
sa Ambrosiana, il prevosto ha ricoperto sin
dal XII secolo e fino al Sinodo diocesano del
1972, un ruolo centrale nell'amministrazione
dell'arcidiocesi. Oggi il titolo di prevosto è di-
venuto esclusivamente onorifico e conservato

Principe cristiano

come segno di distinzione e di merito per i
parroci delle parrocchie più grandi o insigni.
Nel passato, il prevosto poteva essere anche
insignito della →mitra e portare la →ferula.

Bibliografia: G. MORONI, *Dizionario di Erudizio-
ne Storico-Ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri
giorni*, In Venezia, 1852, vol. LV, pp. 157-158.

BERNARD ARDURA

Primate. Il titolo di primate è proprio di alcu-
ni →arcivescovi metropolitani. Ad esempio,
l'arcivescovo di Lione, in Francia, è primate
della Gallia e il papa è primate d'Italia. Questo
titolo non conferisce più alcuna giurisdizione
ma solo una precedenza di onore. Nei primi
secoli della storia della Chiesa alcuni primati
hanno svolto un ruolo importante. Ancora nel
XVIII secolo, a Lione esisteva una giurisdizio-
ne del primate superiore alla metropoli di
Parigi. Ad Arles e Bordeaux, ex sedi di una
metropoli, la chiesa di San Trofimo e la cat-
tedrale di Sant'Andrea sono ancora onorate
con il titolo primaziale.

Esistono anche alcuni abati primati: l'→abate
primate dei Benedettini e l'abate primate dei
Canonici regolari confederati.

Bibliografia: B. R. IZQUIERDO, *Privilegios reales
otorgados a Toledo durante la Edad Media (1101-
1494)*, Toledo, 1990; F. VILLARD, *Primatie des
Gaulles et réforme grégorienne*, in *Bibliothèque de
l'école des chartes*, t. 149, 2 (1991), pp. 421-434.

BERNARD BARBICHE

Principe cristiano. La dottrina del principe
cristiano è un capitolo della storia intellet-
tuale e religiosa dell'Europa che va da sant'A-
gostino fino al XVIII secolo; non deve essere
confusa con la teoria del diritto divino dei re
che a partire dal XVI secolo ha esaltato l'asso-
lutismo regale. Il pensiero cristiano ha dedi-
cato una particolare attenzione alla persona
e alla funzione dei principi; questa attenzione
ha preso la forma di un genere letterario, gli
«specchi dei principi» (*Specula principum*), le
cui prime manifestazioni risalgono all'epoca
carolingia.

Già sant'Agostino, nella *Città di Dio* (V, 24; XIX,
14), ricordava ai principi del tempo i loro pro-
pri doveri, ma è a partire dai secoli IX e X che

Cattedrale

Nel Medioevo il latino *cathedra* viene usato per indicare la sede dei professori delle Università. Poi, il significato è stato traslato all'incarico dei professori. Questo uso polisemico esiste in latino e in italiano, ma in altre lingue si usano parole diverse per la cattedra vescovile e la cattedra universitaria.

Alla fine del III secolo, Cipriano di Cartagine usa *Cathedra Petri* (*De unitate*, 4), per indicare la sede del Vescovo di Roma. A partire dal IV secolo, diventa comune l'uso di Sede apostolica o di →Santa Sede.

La *Cattedra di san Pietro* è anche il trono ligneo identificato nel Medioevo come quello dell'apostolo Pietro, ed è conservata nella basilica vaticana, in un reliquario seicentesco progettato da Gian Lorenzo Bernini.

La festa della Cattedra di san Pietro viene celebrata dalla fine del III secolo il 22 febbraio.

Bibliografia: P. BATTIFOL, *Cathedra Petri*, Paris, 1938; F. CABROL, «Chaire de Saint Pierre (Fête de la)», in *Dictionnaire d'antiquité chrétienne et de liturgie*, III, coll. 75-90; Y. CONGAR, «Cathedra Petri», in *Catholicisme*, II, p. 676; H. LECLERCQ, «Chaire épiscopale», in *Dictionnaire d'antiquité chrétienne et de liturgie*, III, pp. 19-75; G. MARSOT, «Chaire», in *Catholicisme*, II, p. 665.

EMMANUEL TAWIL

Cattedrale. La cattedrale è la chiesa in cui la sede del →vescovo, la →cattedra, è collocata in modo permanente. Essa è situata nella città episcopale, ove il vescovo celebra ordinariamente pontificalmente e viene sepolto. L'ufficio divino quotidiano vi è celebrato da un collegio di sacerdoti chiamati →canonici. Se il vescovo abita in un'altra città della diocesi, egli può scegliere una chiesa come sede e chiedere alla →Santa Sede che detta chiesa sia dichiarata come pro-cattedrale. Se la diocesi comprende più città episcopali, le chiese dove ha la sede sono designate come con-cattedrali.

Bibliografia: B. BERTHOD, G. FAVIER, É. HARDOUIN-FUGIER, *Dictionnaire des arts liturgiques du Moyen-âge à nos jours*, Chateaufort-sur-Charente, 2015, p. 164.

BERNARD BERTHOD

Cattolicesimo intransigente → Integralismo

Caudatario. È chiamato caudatario il ministro incaricato di reggere e sollevare la parte finale della cappa magna dei →cardinali durante le cerimonie solenni e in particolare durante le →processioni. Il caudatario del papa era in passato un ecclesiastico incaricato di reggere il lembo della veste del pontefice, e per questo detto anche *lembifero*. Nominato su invito del →Maggiordomo di Sua Santità dopo l'elezione del nuovo papa che, in generale, conservava il caudatario al suo servizio durante il cardinalato, egli faceva parte dei →Cappellani Segreti. Quando partecipava alle uscite solenni del papa, aveva il compito di leggere, all'inizio dei pranzi ufficiali, un passaggio della Sacra Scrittura finché il papa non avesse bevuto per la prima volta. Incaricato altresì di portare la berretta cardinalizia a qualche nuovo cardinale, otteneva ancora ad una ultima mansione allorché recava il vaso contenente le viscere del papa defunto nella chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio a Fontana di Trevi dove esse venivano conservate, in quanto questa chiesa era quella della parrocchia del Palazzo Apostolico del Quirinale. La carica di caudatario del papa è stata abolita nel 1968 dal papa Paolo VI.

Bibliografia: SACRA CONGREGAZIONE CERIMONIALE, *Norme cerimoniali per gli Eminentissimi Signori Cardinali*, 2 dicembre 1930; PAOLO VI, *Motu proprio «Pontificalis Domus»*, 28 marzo 1968; L. DEL GALLO, «Caudatario del Papa», in *Mondo Vaticano. Passato e presente*, (ed.) N. DEL RE, Città del Vaticano, 1995, pp. 245-246.

BERNARD ARDURA

CELAM (Consiglio Episcopale Latinoamericano). Nel 1945, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Segreteria di Stato del Vaticano, seguendo le istruzioni di Pio XII (1939-1958), consultò i vescovi dell'America Latina circa l'opportunità di organizzare una riunione simile al Concilio Plenario dell'America Latina tenutosi a Roma nel 1899. La proposta fu ben accolta, anche se i prelati preferirono adottare la formula della *conferenza*, in quanto questa avrebbe

Chierici della Cappella pontificia

papismo è un fenomeno squisitamente della dottrina occidentale nata dalle radici del Rinascimento laicista che si riconosceva nella tradizione greco-romana che aveva sottomesso agli organi delle πόλις le competenze in materia di rito e di tutela della tradizione religiosa del βασιλευς e nulla ha a che vedere con la parallela situazione dell'Oriente Cristiano dove – giuste le decisioni assunte da Teodosio I con l'editto di Tessalonica del 380 che costituzionalizzò il Credo niceno facendo del Cristianesimo la religione dello Stato, elevato da sant'Ambrogio, sant'Agostino e papa Leone a principio costituzionale e dovere di un imperatore cristiano di proteggere la Chiesa – non poteva che pervenire alle leggi contro i pagani, gli apostati, gli ebrei e gli eretici emanate da Teodosio II nel suo XVI libro del Codice da lui voluto e redatto. Ma questo altro non era che la rivincita della legislazione orientale precristiana, in particolare di quella ellenistica sul Cristianesimo che intanto si diffondeva, identificando così l'Imperatore e l'eredità religiosa da lui rappresentata che veniva sottomessa al costituzionalismo dello Stato.

Bibliografia: P. HINSCHIUS, *Esposizione generale delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa*, Torino, 1892, pp. 583 e ss.; B. BIONDI, *Giustiniano primo principe e legislatore cattolico*, Milano, 1936; H. RAHNER, *Kirche und Staat im fruhen Christentum*, München, 1961; C. CAPIZZI, «Sul Cesaropapismo di Giustiniano», in *Studi Salentini*, 49 (1992), pp. 85-107; C. CAPIZZI, *Giustiniano tra politica e religione*, Messina, 1994.

ONORATO BUCCI

Chierici della Cappella pontificia. Sotto questo nome si intendono i membri della →Cappella pontificia presi in considerazione dal motu proprio *Pontificalis Domus* del 28 marzo 1968, n°6, § 5.

Bibliografia: PAOLO VI, *Motu proprio «Pontificalis Domus»*, 28 marzo 1968, in AAS, LX (1968), pp. 305-315; N. DEL RE, «Chierici della Cappella Pontificia Camera», in *Mondo Vaticano. Passato e presente*, (ed.) N. DEL RE, Città del Vaticano, 1995, p. 260.

BERNARD ARDURA

Chierici di Camera. Si designano con questo appellativo i prelati membri della →Camera apostolica. Prescelti con biglietto di nomina della Segreteria di Stato e confermati con →breve apostolico, essi formano un collegio di otto membri dei quali il decano è il più anziano i compiti del quale, le facoltà e i privilegi furono riformati da Pio XI (1922-1939) nella Costituzione apostolica *«Ad incrementum decoris»* del 15 agosto 1934. Di origine antica quanto incerta, i chierici di Camera erano i primi collaboratori del →Camerlengo nella gestione degli affari temporali. Se ne trova la prima menzione nella bolla di Clemente V (1305-1320) *«Pia matris Ecclesiae»* del 25 febbraio 1310. In seguito alla fine dello →Stato Pontificio del 1870, Leone XIII decise, nel 1878, che i Chierici di Camera, ormai privati della funzione ispettiva dei beni della →Santa Sede confiscati dallo Stato italiano, formassero con il loro collegio la prima sezione di prelati della Sacra Congregazione del Concilio [→Congregazioni romane], con l'incarico di esaminare i rapporti quinquennali sulla situazione generale delle diocesi che i vescovi sono tenuti ad inviare a Roma. Essi esercitarono questa funzione fino a quando Pio X (1903-1915) riformò la →Curia Romana con la Costituzione apostolica *«Sapienter consilio»* del 29 giugno 1908, e introdusse i chierici nella riorganizzata Camera Apostolica.

Bibliografia: PIO X, *Costituzione apostolica «Sapienter consilio»*, in AAS, I (1909), pp. 7-19; PIO XI, *Costituzione apostolica «Ad incrementum decoris»*, del 15 agosto 1934, in AAS, XXVI (1934), pp. 497-521; G. FELICI, *La Reverenda Camera Apostolica*, Città del Vaticano, 1940; N. DEL RE, «Chierici di Camera», in *Mondo Vaticano. Passato e presente*, (ed.) N. DEL RE, Città del Vaticano, 1995, pp. 260-261.

BERNARD ARDURA

Chierico. Dal greco κληρος che significa sorte, eredità, e dal latino clericus, il chierico appartiene al →clero della Chiesa. L'origine dei chierici risale all'Antico testamento (cfr. Nm, c. 18 e 20; Dt, c. 18). Quando il popolo d'Israele di stabili e si divise la Terra promessa, Dio disse ad Aronne, ai sacerdoti e ai leviti che essi non avrebbero avuto parte con gli

altri perché Dio stesso sarebbe stato la loro porzione ed eredità.

Fino alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, uno diventava chierico ed entrava a far parte del clero di una diocesi o di un ordine religioso, quando riceveva la → tonsura, rito accompagnato dalle parole del salmo 15: «*Dominus pars haereditatis meae, et calicis mei; tu es, qui restitues haereditatem meam mihi* – Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita». Fin dall'Antichità, per essere ricevuto fra i membri del clero, era necessario essere istruito della dottrina cristiana e lo studio era uno dei principali obblighi di un chierico. Il ruolo del clero fu così importante ai tempi delle invasioni barbariche per la salvaguardia, la conservazione e la trasmissione dei tesori della cultura classica, che il termine «chierico» divenne sinonimo di «dotto».

Dopo la tonsura, il chierico poteva ricevere uno o più ordini minori [→ Ministeri istituiti], che non comportavano obblighi gravosi, se non la → tonsura e l'abito clericale, e neppure il → celibato. Soltanto con l'accesso agli ordini maggiori – suddiaconato, diaconato e presbiterato – il chierico accettava l'obbligo del celibato nella Chiesa latina. Il chierico non incardinato legittimamente era definito «vagante».

Per assicurare la sua onesta sostentazione, il candidato alla tonsura doveva assicurarsi la rendita di un → beneficio ecclesiastico.

Fino al Codice di diritto canonico del 1917, il chierico godeva di → privilegi, ossia di particolari prerogative che, di fatto, con la progressiva laicizzazione dei vari ordinamenti giuridici, si sono, poco a poco, ridotti a mere affermazioni di principio, con scarse conseguenze pratiche.

Il *privilegium canonis*, comminava la → scomunica al laico che compiva una ingiuria reale, cioè una percossa nei confronti dei chierici. Il *privilegium fori*, che riservava al → tribunale ecclesiastico il contenzioso sia civile che criminale.

Il *privilegium immunitatis*, che esentava i chierici dal prestare servizio militare ed altri incarichi civili.

Il *privilegium competentiae*, che permetteva di mantenere quanto necessario all'onesto sostentamento ai chierici debitori nei confronti di terzi.

Con la riforma del Concilio Vaticano II e l'abolizione sia della tonsura sia degli antichi ordini minori, si diventa chierico con l'ordinazione diaconale. Sono quindi chierici della Chiesa cattolica i diaconi, i preti e i vescovi.

Bibliografia: R. PONCET, *Les privilèges des clercs au Moyen Âge*, Harvard, 1901 [reprints: 1975]; M.M. Davy, «La situation juridique des étudiants de l'université de Paris au XIII^e siècle», *Revue d'histoire de l'Église de France*, t. 17 (1931), pp. 297-311; L. M. DE BERNARDIS, *I «privilegia clericorum» nel diritto italiano*, Milano, 1937; A. BANFI, *Habent illi iudices suos: studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano, 2005; A. FAIVRE, *Chrétiens et Églises: des identités en construction. Acteurs, structures, frontières du champ religieux chrétien*, Paris, 2011, specialmente: «*klèros/laïkos. Deux ensembles flous à l'origine d'une dichotomie mutuellement exclusive*», pp. 243-311.

BERNARD ARDURA

Chiesa e Scienza. La Chiesa e la scienza sono state unite sovente, anche se vengono presentate regolarmente come due irriducibili avversarie. Nonostante la fede cristiana abbia sempre difeso la ragione e la ricerca, la conoscenza di Dio, dell'uomo e della natura, si è immaginato e detto a partire dal XVI secolo che la fede era superstizione e quindi che essa non potesse che essere in opposizione alla scienza. Ciò volle dire obliterare la lunga lista dei cristiani che hanno scoperto e innovato; che hanno rinnovato le loro discipline scientifiche. Ciò comportò anche il non rendere ragione dell'evoluzione polisemica di un termine che non ha avuto pienamente lo stesso significato ieri e oggi. La scienza è anzitutto legata alla conoscenza: essa designa il sapere. La si trova nella Genesi nell'albero della vita – questo albero della conoscenza del Bene e del Male –, la cui raccolta di frutti da parte di una Eva disobbediente provoca la caduta e l'espulsione dal Giardino delle origini. Dai suoi inizi, la scienza riunisce questi tre poli: Dio, l'uomo, la natura; e questa tensione morale tra la scelta del Bene o del Male. La scienza presuppone dunque la libertà, e come suo corollario la responsabilità. Nel Vangelo di Giovanni, una

Bibliografia: E. RUSSO, «La recinzione del presbitero di San Pietro in Vaticano dal VI al VIII secolo», in *Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Rendiconti* 55/56 (1982/84), pp. 3-33; *La place du chœur. Architecture et liturgie du Moyen Âge aux temps modernes. Actes du colloque de l'EPHE, Institut National d'Histoire de l'Art*, 10.-11. 12. 2007, (ed.) S. FROMMEL et L. LECOMTE avec la collaboration de Raphaël Tassin, Paris, 2012.

ELISABETH KIEVEN

Presbitero. Dal greco πρεσβύτερος, *presbyteros*, «anziano»; attraverso il latino *presbyter* deriva anche il termine italiano presbitero, comunemente abbreviato con il termine prete, è un ministro di culto della Chiesa cattolica. Il presbiterato costituisce il secondo grado (superiore al diacono ed inferiore al vescovo) del Sacramento dell'Ordine [→Sacramenti]. Si diventa presbiteri attraverso l'Ordinazione Presbiterale. È errata la confusione che talvolta viene popolarmente fatta tra i preti, monaci e frati: i primi sono tali in forza di un Sacramento, i secondi e terzi rappresentano una forma di vita religiosa [→Vita consacrata]; normalmente contrassegnata dai voti religiosi [→Professione religiosa]. Molti religiosi comunque ricevono anche l'ordinazione presbiterale. Lungo la bimillenaria tradizione cristiana e cattolica si è assistito a una notevole evoluzione quanto a caratteristiche, funzioni, itinerario formativo dei sacerdoti o presbiteri. Il ruolo e i compiti svolti dal sacerdote (ebraico kohèn, pl. kohanim) della tradizione ebraica classica, cioè fino al I secolo d.C., sono descritti in alcuni brani dell'Antico Testamento (in particolare Es 28-29 e Lv 8) che indicano lo status sacerdotale fondato e definito da Mosè (circa XIII secolo a.C.) dietro diretta indicazione di Dio. Beneficiari dell'investitura divina furono il fratello di Mosè, Aronne, e i suoi discendenti maschi (aronniti), sottoclan della tribù dei leviti. Secondo i testi biblici i sacerdoti ebraici svolgevano diverse funzioni. La principale di queste era quella sacrificale-culturale, a cui facevano seguito quella oracolare e divinatoria, quella didattica e giuridica. Elemento comune di queste funzioni è il tema della mediazione. La persona e l'insegnamento di Gesù si pongono come

elemento di discontinuità con il modello e il ruolo del sacerdozio ebraico. Gesù non era né sacerdote aronnide né levita, in quanto appartenente alla tribù di Giuda, e pertanto non era ufficialmente legato al culto del tempio. Nei vangeli non si definisce mai né viene definito «sacerdote». È solo nella Lettera agli Ebrei (redatta forse poco prima del 70) che viene esplicitamente definito «sacerdote», oltre che vittima sacerdotale, sottolineando però le differenze tra il suo sacerdozio e l'istituzione veterotestamentaria (Eb 7,14; 8,4). I dodici apostoli (come le tribù d'Israele), cioè le persone che Gesù chiamò ad affiancarlo nella sua opera evangelizzatrice e che costituivano i dirigenti della neonata Chiesa, sembra che nessuno di loro fosse rivestito della dignità sacerdotale veterotestamentaria. L'Ultima Cena, la prima messa, è ricordata come l'occasione dell'istituzione del presbiterato. È solo dopo la risurrezione di Gesù che comincia a definirsi lentamente il ruolo e la funzione dei presbiteri. I dodici, in quanto testimoni diretti della vita e della predicazione di Gesù, furono chiamati a continuare e a prolungare la missione di Gesù principalmente sotto tre aspetti (*munera*): insegnare, santificare e governare. La rapida espansione della Chiesa e la necessità di stabilire responsabili per le varie comunità pose il problema della determinazione delle caratteristiche e competenze che i presbiteri-episcopi dovevano avere (cfr. Tt 1,6-9; 1Tim 3,1-7). Fino al IV secolo il cristianesimo fu un fenomeno sociale sostanzialmente minoritario e urbano. La figura religiosa di riferimento era il vescovo (monarchismo episcopale), mentre i presbiteri erano visti come suoi sudditi ausiliari. Ignazio di Antiochia (inizio II secolo) testimonia la prima organica sistematizzazione della gerarchia cristiana sulla base di un modello tripartito (vescovo, presbitero, diacono). I presbiteri sono coadiutori e consiglieri del →vescovo e i →diaconi sono a servizio del vescovo e della comunità. La situazione mutò notevolmente a partire dai secoli IV-V, quando la Chiesa fu caratterizzata da conversioni di massa in seguito al riconoscimento e all'ufficializzazione da parte dell'impero della religione cristiana, avvenuta in particolare con l'Editto di Milano (313), l'Editto di Tessalonica (27 febbraio

380) e i quattro Decreti di Teodosio (391-392). La popolazione dell'Impero romano divenne omogeneamente cristiana e si crearono le premesse per una certa snaturalizzazione dei ministeri ordinati: i presbiteri si occupavano principalmente del culto ed erano – tendenzialmente – distanti dal popolo. Dal punto di vista concettuale si assistette anche ad una progressiva fissazione del modello delle «due potestates, ordinis e jurisdictionis», che viene fissato nel XIII secolo negli scritti di Tommaso d'Aquino: in virtù della potestà d'ordine ottenuta dal sacramento dell'ordinazione, sia presbiteri che vescovi potevano consacrare l'eucaristia; in virtù della potestà di giurisdizione, ottenuta dall'autorità ecclesiastica, i presbiteri assolvevano e adempivano ai doveri parrocchiali, mentre i vescovi ordinavano, cresimavano e amministravano la diocesi. Dal punto di vista organizzativo si diffuse progressivamente la classificazione gerarchica degli ordini clericali introdotta da Isidoro di Siviglia (*De ecclesiasticis officis*, fine VI – inizio VII sec.), che ampliò la gerarchia tripartita di Ignazio d'Antiochia e che rimarrà valida fino a poco dopo il Vaticano II (il presbitero è al settimo posto). La decadenza e la debolezza della Chiesa, in particolare nelle sue alte cariche, continuò anche dopo il Medioevo e raggiunse l'apice tra fine 1400 – inizio 1500. Nel XVI secolo il Concilio di Trento (1545-1563) discusse la figura del vescovo, del presbitero e la formazione del clero (→seminario); impose anche con chiarezza il →celibato ai chierici (*Concilium Tridentinum*, Sess. XXIV, cann. 9 e 13). Il presbitero in particolare fu individuato nella precipua sua funzione di conduzione del servizio Divino, il cui principale ed eminente atto è il Sacrificio Eucaristico [→Messa]. Col →Concilio Vaticano II (v. in particolare *Lumen Gentium*, 21 novembre 1964, e *Presbyterorum Ordinis*, 7 dicembre 1965) si è riconosciuta la tradizionale tripartizione del sacerdozio (vescovo, presbitero, diacono) e si è focalizzata sul ruolo del vescovo. I presbiteri «rendono in qualche modo presente il loro vescovo» (LG 28) e servono la comunità locale loro affidata (→parrocchia) nello stesso triplice compito proprio del vescovo (rispettivamente PO 4; 5; 6; vedi anche OT 4). Caratteristiche dei presbiteri devono essere «bontà, sincerità, fer-

mezza d'animo, costanza, continua cura per la giustizia, gentilezza» (PO 3). Sempre circa i presbiteri, un concetto poco più che accennato nei documenti conciliari ma che verrà ampiamente ripreso dai documenti magisteriali successivi (v. in particolare *Pastores dabo vobis* 21-23) è quello di «carità pastorale»: i presbiteri «rappresentando il buon Pastore nell'esercizio stesso della carità pastorale troveranno il vincolo della perfezione sacerdotale che realizzerà l'unità nella loro vita e attività» (PO 14).

Bibliografia: A. FAVALE, *Presbiteri. Identità, missione, spiritualità e formazione*, Torino, 1999; T. CITRINI, *Presbitero e Presbiteri*, Milano, 2010.

CELSO MORGA IRUZUBIETA

Presepe. Le parole italiane «presepe» e «presepio» vengono dal latino della Volgata *praesepe* o *praesepium*, che significava originariamente gli «stabulari». In francese, «crèche» viene dal franco *krippia* o *krippja* vicino al germanico *kribjon* che ha dato *Krippe* in tedesco, *kribbe* in neerlandese, *krybbe* in danese, e *crib* in inglese. Dal canto suo, la parola spagnola *belén* viene da Betlemme.

Il presepe è, in senso stretto, la mangiatoia in cui fu deposto Gesù alla sua nascita a Betlemme, secondo il Vangelo di Luca (Lc 2,16).

Il tema della nascita di Gesù in una grotta si sviluppa nel II secolo, in particolare nel *Protovangelo di Giacomo*, che suggerisce l'esistenza di una tradizione locale antichissima sul luogo preciso della nascita di Gesù. La basilica della Natività fu costruita a Betlemme, nel IV secolo, su alcune grotte. Le più antiche rappresentazioni del presepe risalgono ad affreschi e bassorilievi realizzati tra il III e il V secolo. A Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore, chiamata originariamente Santa Maria dell'Incarnazione, si celebra la nascita di Gesù nella notte del 25 dicembre fin dal IV secolo.

A partire dal secolo XII, con gli sviluppi della devozione all'umanità del Verbo incarnato, si moltiplicano le rappresentazioni della natività del Salvatore e i →Magi ricevono i loro nomi: Melchiorre, Gaspare e Baldassarre. In questa corrente conviene situare san Francesco d'Assisi al quale si attribuisce la creazione del primo presepe vivente a Greccio, nella notte

Tra l'Ottocento e il Novecento, le questioni legate alla parità scolastica assumono caratterizzazioni differenti da paese a paese, a seconda delle relative legislazioni scolastiche. Con la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, del 1948, vengono espressamente affermati sia il diritto all'educazione di ogni uomo, come «diritto al pieno sviluppo della personalità umana», sia il diritto dei genitori «alla scelta del genere di istruzione da impartire ai figli». Una Risoluzione del Parlamento europeo del 1984, a sua volta, collega strettamente il diritto all'educazione all'esercizio della libertà di insegnamento, invitando gli Stati membri a sostenere le iniziative scolastiche private in modo che non siano discriminate rispetto agli istituti pubblici corrispondenti. Il riconoscimento reale e pieno della libertà di educazione in un sistema pubblico può contare almeno su tre giustificazioni: il diritto di ogni persona ad educarsi e a essere educata secondo le proprie convinzioni e il correlativo diritto dei genitori di decidere dell'educazione e del genere d'istruzione da dare ai loro figli minori; il modello dell'educazione permanente la cui attuazione è assicurata non solo dalle istituzioni formative statali, ma anche da una pluralità di strutture educative pubbliche o private che hanno diritto di ricevere adeguate sovvenzioni statali; l'emergere nelle dinamiche sociali fra Stato e mercato dell'iniziativa dei privati, orientata a perseguire finalità di interesse generale a motivo delle sue valenze solidaristiche. Vari fattori hanno spinto i governi ad interessarsi a forme di privatizzazione dell'istruzione: la riduzione dei bilanci statali, le richieste delle subculture etniche e religiose, la fiducia nella superiorità del mercato, il contributo alla diversificazione delle offerte educative. I regimi giuridici, che promuovono la libertà di educazione per creare una sostanziale parità tra scuole statali e non statali, adottano diversi modelli, tra i quali vanno ricordati: il sistema integrato di servizio scolastico che è caratterizzato dall'integrazione e dal coordinamento nell'unico servizio pubblico delle scuole predisposte dai pubblici poteri e di quelle istituite e/o gestite da soggetti diversi, purché dirette al fine di educazione; il regime delle convenzioni; il buono scuola, purché sia

Parrocchia

subordinato a condizioni che garantiscano l'eguaglianza delle opportunità.

Bibliografia: E. D. HAERTEL, T. JAMES, H. M. LEVIN (edd.), *Comparing public and private schools*, New York, 1987; G. MALIZIA, *Scuola cattolica e modelli di sviluppo*, Roma, 1988; UNESCO, *Development of private enrolment. First and second level of education 1975-1985*, Paris, 1989; G. CHIOSSO, «Libertà della scuola», coll. 6846-6856 e «Libertà di insegnamento», coll. 6857-6863, in *Enciclopedia pedagogica*, vol. IV, Brescia, 1990; M. BALDUS, *Katholische Freie Schulen im Staatlichen und Kirchlichen Recht. Zwölf Leitsätze*, Köln, 2001 (*Pädagogik und freie Schule*, 58); FERECCECA, *Financiación pública de la enseñanza. Conclusiones del Seminario sobre financiación de la enseñanza*, Madrid, 2007.

A. VINCENZO ZANI

Parrocchia. Secondo il diritto canonico (can. 515 §1, *Codex Iuris Canonici* del 1983) la parrocchia è una comunità di fedeli costituita in maniera durevole all'interno di una →diocesi; la cura delle anime è affidata a un parroco, posto sotto l'autorità del →vescovo diocesano. Il termine deriva dal latino medioevale *paroecia*, a sua volta calco dal greco *παροικια* (= aggregato di case, vicinato); il lemma si ritrova nelle Scritture col significato di soggiorno temporaneo in terra straniera, riflettendo uno stadio in cui la comunità non era organizzata, ovvero *esilio*. In tal senso, si precisa, la vera patria dell'uomo è nel cielo, vivendo sulla terra in esilio in mezzo a un mondo pagano i cui vizi bisogna evitare. Nel →Medioevo anche la comunità vescovile detta poi *diocesis*, è attestata nella sua accezione odierna solo dal XII e XIII sec. Nell'ambito di una diocesi più parrocchie erano riunite in un →decanato o in un →capitolo rurale. La nascita delle parrocchie è strettamente legata alla diffusione del cristianesimo. In un primo tempo il fulcro della vita religiosa erano le chiese vescovili nelle città. A seguito della cristianizzazione, nelle campagne si formarono centri pastorali, diretti da sacerdoti inviati dal vescovo. I primi edifici di culto cristiani risalgono al IV sec.; la rete di chiese si infittì grazie a donazioni di nobili e di influenti casati signorili, che fino al XII e XIII sec. rimasero proprietari delle

Parrocchia

loro chiese private; nuove parrocchie vennero erette anche per iniziativa dei vescovi. Alcune di queste chiese possedevano un fonte battesimale, dal IX sec. anche il diritto di sepoltura e il diritto di →decima. Esse costituivano però probabilmente ancora un reticolo piuttosto rado di edifici di culto, i cui comprensori non erano ben delimitati malgrado l'obbligatorietà della decima introdotta in epoca carolingia. Il sistema delle decime impose alle chiese beneficiarie di definire i territori che per la cura delle anime [→Cura animarum] facevano capo ad esse; ciò fece sì che da comunità di persone le parrocchie si trasformassero gradualmente in comunità territoriali. È possibile individuare un sistema pienamente sviluppato di parrocchie solo nel XIII sec. Durante tutto il Medioevo esistette una rete di Pievi, ossia di grandi parrocchie servite da canonici, che vivevano, sotto la guida di un arcipresbitero, nei pressi delle chiese battesimali (chiese collegiate). Cuore della parrocchia era la chiesa parrocchiale, che costituiva il centro della comunità e il principale edificio pubblico. I fedeli erano tenuti a frequentarla per ricevere i sacramenti e per assistere alla →messa domenicale o festiva; per ogni richiesta di natura religiosa dovevano rivolgersi al parroco competente (*rector, parochus*). In contropartita il sacerdote riceveva delle entrate legate al territorio della sua parrocchia (decime, diritti di stola e oblazioni). Il quarto →Concilio lateranense (1215) stabilì che i fedeli dovevano inoltre far battezzare i propri figli nella chiesa parrocchiale, seppellire i morti nel relativo cimitero, confessarsi almeno una volta l'anno e comunicarsi almeno a Pasqua. La parrocchia stessa non era una persona giuridica, diversamente dall'ufficio di parroco e dalla chiesa parrocchiale. Mentre il territorio cittadino poteva essere suddiviso in più parrocchie, nelle campagne una parrocchia raggruppava solitamente diversi villaggi. Il frazionamento di un'antica parrocchia in parrocchie più piccole avveniva in primo luogo a causa di ostacoli topografici che rendevano difficile l'accesso alla chiesa parrocchiale, ma dovevano esserci anche delle premesse economiche, politiche e giuridiche. Se un villaggio possedeva già una chiesa, i suoi abitanti erano più restii a recarsi in una parrocchiale spesso molto distante.

A seguito delle numerose fondazioni di chiese, anche da parte della popolazione locale, nel tardo Medioevo sempre più spesso i diritti parrocchiali passarono ai nuovi edifici di culto nei villaggi. Poco prima della →Riforma protestante la rete di parrocchie presentava una tale densità che specialmente nelle regioni montane quasi ogni villaggio aveva la propria chiesa, dove in giorni prestabiliti si celebrava la messa e spesso venivano anche amministrati i →sacramenti. Il Concilio di Trento (1545-1563) stimolò lo sviluppo della struttura parrocchiale. Si impose il principio di territorialità secondo cui ogni cristiano cattolico era assegnato a una parrocchia in funzione del suo luogo di domicilio. Vennero ridefiniti i compiti, i diritti e i doveri del parroco, titolare del →beneficio parrocchiale; egli doveva tra l'altro risiedere in loco nella casa parrocchiale (canonica) nonché tenere i registri parrocchiali e ciò ebbe effetti positivi sul processo di formazione comunitaria. La parrocchia non doveva essere troppo estesa, affinché il parroco potesse conoscere personalmente tutti i fedeli sotto la sua cura. Dalla →Riforma cattolica al XIX sec. il numero delle parrocchie rimase piuttosto costante. Nelle parrocchie più grandi il parroco era affiancato da uno o più ecclesiastici ausiliari (cappellani). La vigilanza sulla moralità e sulla vita religiosa era di competenza del vescovo e dei responsabili di organi appositi (decanati), che a scadenze regolari si recavano nelle singole parrocchie; il vescovo o un suo sostituto, inoltre, vi compivano delle →visite pastorali. Nel corso del XX sec., in particolare dopo il Concilio Vaticano II, quando la carenza di preti divenne più marcata, un numero crescente di parrocchie (o gruppi di parrocchie) fu affidato al clero regolare [→Ordini religiosi]; in alcuni casi si rispose a questa penuria raggruppandole per la cura delle anime. Di norma le parrocchie obbediscono al principio di territorialità, comprendono cioè un territorio ben preciso; in casi eccezionali possono essere organizzate anche secondo il principio di personalità, soprattutto per assistere fedeli di una stessa lingua, nazionalità o rito, ad esempio nella cura delle anime delle comunità di migranti. Il →Codice di diritto canonico del 1983 indica come momento costitutivo della par-

rochia l'aspetto personale; tuttavia, riveste grande importanza la maniera in cui l'attività della Chiesa si manifesta a livello locale. La parrocchia deve rappresentare uno spazio di vita di dimensioni ragionevoli, dove la Chiesa appare visibile e percettibile come unità del popolo di Dio. Nonostante i cambiamenti sociali, economici e culturali, la parrocchia conserva il suo significato di "Chiesa in loco" e di luogo di socializzazione della fede.

Bibliografia: P. OSTINELLI, *Il governo delle anime*, Locarno, 1998; F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia. Tra Concilio Vaticano II e codice di diritto canonico*, Cinisello Balsamo, 2000; L. BRESSAN (ed.), «La parrocchia», in *Atti del XXIII Incontro di studio del gruppo italiano docenti di diritto canonico* (Borca di Cadore, 28 giugno-2 luglio 2004), Milano, 2005 (*Quaderni della Mendola*, 13).

CELSO MORGA IRUZUBIETA

Pasqua. Pasqua è la massima solennità liturgica cristiana. Si celebra la risurrezione di Gesù, il terzo giorno dalla sua morte. Secondo i →Vangeli, l'evento accadde nel periodo della Pasqua ebraica.

Essa, chiamata *Pesach*, è la festa della memoria della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù in Egitto, con il passaggio del Mar Rosso. Essa è l'inizio della libertà nell'alleanza con Dio, nella terra promessa. La parola ebraica *Pesach* ha il significato di «passare oltre», «tralasciare». Anche nel cristianesimo la Pasqua ha un significato di liberazione, ma essa è liberazione dalla morte e dal peccato, grazie alla morte e risurrezione di Cristo. La Pasqua cristiana è anche un passaggio: quello dalla morte alla vita. Secondo il calendario ebraico, la Pasqua è celebrata il 14° giorno del primo mese dell'anno religioso ebraico, quello di Nisan, che inizia il giorno della prima luna nuova dopo l'equinozio di primavera.

Prima del Concilio di Nicea, gli usi sulla data di Pasqua erano vari. Alcune Chiese asiatiche celebravano la Pasqua nella stessa data degli ebrei: furono detti quartodecimani. Il Concilio di Nicea stabilisce che la Pasqua sia celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena della primavera, essendo in uso il calendario gregoriano. La Pasqua è quindi celebrata tra il 22 marzo e il 25 aprile. Nelle Chiese ortodosse

che seguono il calendario giuliano, la Pasqua è celebrata tra il 4 aprile e l'8 maggio.

Bibliografia: J.-B. THIBAUT, *Ordre des offices de la semaine sainte à Jérusalem du IV^e au X^e s.*, Paris, 1926; L. BOUYER, *Le mystère pascal*, Paris, 1957; A. FRANCESCHINI, R. WEBER (edd.), *Itinerarium Egeriae*, in *Itineraria et alia geographica*, Turnhout, 1958 (CC Series Latina 175), p. 29; J.G. DAVIES, *Holy Week: a short history*, London, 1963; R. CANTALAMESSA, *I più antichi testi pasquali della Chiesa: le omelie di Melitone di Sardi e dell'Anonimo Quartodecimano e altri testi del 2° secolo*, Roma, 1971; G. BERTONIERE, *The historical development of the Easter Vigil and related services in the Greek Church*, Roma, 1972; R. AMIET, *La veillée pascale dans l'Eglise latine*, Paris, 1999; P. GODDARD, *Festa paschalia: a history of the Holy Week liturgy in the Roman rite*, Leominster, 2011; M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, Milano, 2014³.

EMMANUEL TAWIL

Pastorale - Baculum. Insegna della dignità e →giurisdizione dei →vescovi, il pastorale appare quale segno dell'autorità episcopale a metà del V secolo; la prima segnalazione si trova in una lettera di papa Celestino († 432). I primi pastorali noti hanno la forma del tau e sono muniti di un pomo. A partire dal XII secolo, in Occidente, l'estremità del bastone si allunga verso l'alto e si incurva. Si presenta allora come un lungo fusto di legno o di metallo prezioso terminante in basso con una punta ferrea e verso l'alto con un «crosseron» che si arrotola in una voluta. L'uso si estende agli →abati e alle →abbadesse, ai →cardinali e, per indulto, ad alcuni prelati e dignità capitolari. Il pastorale è utilizzato dal pontefice quando indossa i paramenti sacri, ma mai con l'abito corale. I vescovi francescani, gli abati e le abbadesse cisterciensi usano un pastorale di legno in segno di povertà. Il *Ceremoniale episcoporum* del 1985 ne mantiene l'uso, precisando che la parte ricurva deve essere rivolta ai fedeli.

Bibliografia: B. BERTHOD, G. FAVIER, É. HARDOUIN-FUGIER, *Dictionnaire des arts liturgiques du Moyen-âge à nos jours*, Chateaufeuf-sur-Charente, 2015, pp. 223-227.

BERNARD BERTHOD

Capitoli di canonici. Si definiscono capitoli di → canonici i collegi di chierici stabiliti presso una chiesa per celebrarvi la liturgia solenne. In funzione dello statuto della chiesa nella quale essi sono iscritti, i capitoli sono capitolo della → cattedrale o di una → collegiata. È soprattutto a partire dalla promulgazione della → Regola di Aquisgrana, nell'816, che i capitoli, soprattutto quelli delle cattedrali, si sono moltiplicati. Ben noti sin da sant'Eusebio di Vercelli nel IV secolo, essi acquisirono una crescente importanza fino al secolo XIII, in particolare perché avevano spesso la funzione di eleggere il → vescovo e possedevano allo stesso tempo un patrimonio fondiario e una giurisdizione signorile che consentivano loro di nominare → parroci e → beneficiati in un numero spesso importante di → parrocchie o di → cappelle. Inoltre, il vescovo era tenuto a consultarli prima di porre in essere un certo numero di atti amministrativi. Durante la vacanza della sede episcopale, i canonici governavano le diocesi per il tramite di uno o più → vicari capitolari o per il tramite dell'→ arcidiacono. Con il passare del tempo, numerosi capitoli diventarono esenti dall'autorità episcopale, *ad instar* dei monasteri di monaci, con la conseguenza che il vescovo non poteva fare loro la visita canonica, né compiere alcun atto di giurisdizione nel chiostro, nelle sue dipendenze e nelle parrocchie site nel demanio temporale del capitolo. Lo spirito di indipendenza dei capitoli nei confronti del vescovo diocesano tese a peggiorare dopo il secolo XIII e la storia non conta più i numerosi ed interminabili processi presso la Curia romana, destinati a risolvere i conflitti di giurisdizione e gli abusi di potere tra l'Ordinario diocesano e i capitoli dei canonici. L'accumulo dei beni delle fondazioni pie moltiplicò il numero dei canonici nei capitoli e moltiplicò il numero dei capitoli collegiali nelle chiese più importanti delle diocesi. Sulla base della Regola di Aquisgrana che obbligava i canonici alla vita comune, i capitoli costruirono dei complessi claustrali attorno alle cattedrali e alle collegiate, il cui ricordo è ancora perpetuato dai nomi delle strade, come «Via del Chiostro». Tuttavia la Regola di Aquisgrana lasciava ai canonici la libertà di usufruire dei loro beni patrimoniali, e questo,

aggiunto agli obblighi del ministero sacerdotale, incoraggiò i canonici a disertare la vita comune per prepararsi delle dimore individuali in città o in campagna, contribuendo ad una inesorabile decadenza ancora aggravata dalle vicissitudini politiche.

Nel XII secolo soprattutto, un certo numero di capitoli secolari i cui membri desideravano condurre una vita più perfetta, chiesero di essere «regolarizzati», senza tuttavia diventare degli istituti di → canonici regolari sotto la Regola di sant'Agostino. I membri di questi capitoli regolari godevano dei loro beni personali e potevano disporre di essi tra vivi per delle opere pie. A capo di questi capitoli regolari c'era un abate che poteva, allo stesso tempo, essere il vescovo diocesano. Si può ritenere che nel XVI secolo quasi tutti i capitoli regolari avevano chiesto ed ottenuto la loro «secolarizzazione».

Appartiene esclusivamente alla Santa Sede il diritto di stabilire, erigere e sopprimere i capitoli delle cattedrali e delle collegiate. Una lettera circolare della Congregazione del Concilio, in data 25 luglio 1923, prescrisse a tutti i vescovi di fare revisionare gli statuti dei loro capitoli per renderli conformi alle prescrizioni del → Codice di Diritto canonico del 1917. Ogni capitolo, infatti, deve avere i propri statuti, stabiliti con un atto capitolare e imposti a tutti i membri, dopo l'approvazione da parte del vescovo. Nei giorni ed ore fissati, si svolgono le riunioni capitolari per trattare gli affari del capitolo e della sua chiesa.

In tutti i capitoli, ci devono essere le dignità e dei canonici tra i quali vengono divise le varie funzioni. Quando il capitolo è «*numeratum*», il numero dei canonici prebendati è uguale al numero delle → prebende. Quando il numero dei canonici è libero, il vescovo, dopo aver sentito il parere del capitolo, determina il numero dei canonici che i redditi del capitolo permettono di sostenere. Nel caso di penuria di mezzi, il vescovo può unire dei benefici semplici alle prebende o ancora diminuire le prebende per aumentare le distribuzioni quotidiane, attribuite ai canonici presenti in coro, dopo la verifica ad opera dei «*punctatores*».

Prima del Codice di Diritto canonico del 1917, era permesso optare tra dignità e pure tra canonici. Oltre il decano o prevosto o presi-

dente del c
ogni colle
go, incaric
dottrina c
dotato del
dalle cens
Il Codice c
ma l'auto
cisando t
o la soppr
sono di c
mai è obl
nonici e l
il preside
un → can
parrocch
canonici.

Bibliogra
Parisii, 1
tionnaire
stique, t.
«L'évolut
larisatio
chanoine
Toulouse
cipation
ment du
(XI^e-XIV^e
1989, pp
canonial
spirituali
CARD, Pa
delle catt
macamp

Cappa n
ca un gr
chiuso e
indossat
al XIII s
cerimon
La sua fe
fissati al
sata finc
vi, trann
e → prel
dei → ca
con ind
variano

del ministero sacerdotico a disertare la vita delle dimore indivisa, contribuendo ad una ancora aggravata.

Intanto, un certo numero di membri desideravano una perfetta, chiesero di essere senza tuttavia diventare canonici regolari sotto la regola. I membri di questi ordini dei loro beni per il bene di essi tra vivi per il bene di questi capitoli che poteva, allo stesso tempo diocesano. Si può dire che quasi tutti i capitoli sono ed ottenuto la loro

presente alla Santa Sede il potere e sopprimere i capitoli delle collegiate. Una congregazione del Concilio 1923, prescrisse a tutti gli statuti dei loro ordini alle prescrizioni canoniche del 1917. Ogni ordine e i propri statuti, stabilire e imposti a tutti le deviazioni da parte del potere fissati, si svolgono per trattare gli affari del sacro.

Non possono essere le dignità e vengono divise le varie dignità è «numeratum», prebendati è uguale dipende. Quando il numero, il vescovo, dopo il capitolo, determina le redditi del capitolo. Nel caso di penuria può unire dei benefici o ancora diminuire le distribuzioni quononici presenti in coro, e dei «punctatores». Il titolo canonico del 1917, dignità e pure tra canonico o prevosto o presi-

dente del capitolo, c'è obbligatoriamente in ogni collegio canonico un canonico teologo, incaricato di spiegare pubblicamente la dottrina cattolica, e un canonico penitenziere dotato del potere ordinario di assolvere anche dalle censure e dai peccati riservati al vescovo. Il Codice di Diritto canonico del 1983 conferma l'autorità del vescovo sui capitoli, precisando tuttavia che l'erezione, le modifiche o la soppressione del capitolo della cattedrale sono di competenza della Santa Sede. Ormai è obbligatorio fissare il numero dei canonici e la divisione delle varie funzioni. Oltre il presidente, il capitolo deve sempre avere un canonico penitenziere. Ormai nessuna parrocchia può essere unita a un capitolo di canonici.

Bibliografia: D. BOUÏX, *Tractatus de Capitulis*, Parisiis, 1882; C. DEREINE, «Chanoines», in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique*, t. XII (1953), coll. 353-405; J. BECQUET, «L'évolution des chapitres cathédraux: Régularisations et sécularisations», in *Le monde des chanoines (XI^e-XIV^e s.)*, Cahiers de Fanjeaux, 24, Toulouse, 1989, pp. 19-39; J. AVRIL, «La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse», in *Le monde des chanoines (XI^e-XIV^e s.)*, Cahiers de Fanjeaux, 24, Toulouse, 1989, pp. 41-63; J. CHATILLON, *Le mouvement canonial au Moyen Âge. Réforme de l'Église, spiritualité et culture*, Études réunies par P. SICARD, Paris-Turnhout, 1992; AA.VV., *Canonici delle cattedrali nel Medioevo*, Caselle di Sommacampagna, 2004.

BERNARD ARDURA

Cappa magna. Il nome latino «cappa» indica un grande mantello a forma di campana, chiuso e senza maniche, di lana o seta. Esso è indossato da tutto il clero, fuori di casa, fino al XIII secolo, poi per l'assistenza alle varie cerimonie e riunioni all'interno della chiesa. La sua forma e il colore della stoffa vengono fissati alla fine del XV secolo. La cappa è indossata fino al 1968 dai cardinali, dai vescovi, tranne i vescovi titolari, dai protonotari e prelati costituiti in collegio, dai membri dei capitoli basilicali e da alcuni capitoli con indulto. La qualità del tessuto e il colore variano a seconda del grado nella gerarchia.

L'indumento consiste di due parti: il grande mantello terminante con uno strascico e una mozzetta tagliata in un panno simile; questa mozzetta copre il busto, ha un ampio cappuccio che può essere ripiegato sulla testa e che si fissa sulla spalla destra con due o tre bottoncini. Durante l'inverno, la mozzetta è coperta con una pelliccia liscia che si stacca per l'estate, lasciando apparire la fodera. La cappa viene indossata quando il prelato si reca solennemente a un ufficio, quando vi assiste in coro e durante le Cappelle papali. Il prelato si copre la testa con il cappuccio in tre circostanze: nel Mattutino, per proteggersi dal freddo, in segno di lutto per le Tenebrae del Venerdì Santo e quando indossa il cappello cardinalizio. Lo strascico spiegato è un segno di giurisdizione.

La cappa dei cardinali secolari è sempre in seta moirée, ed è disponibile in tre colori, rosso per giorni ordinari, viola per il tempo penitenziale, di lutto e durante la vacanza della Santa Sede, rosa per la terza domenica di Avvento e la quarta di Quaresima. Pio XII, con il motu proprio *Valde solliciti* del 30 Novembre 1952, sopprime il moiré viola e accorcia lo strascico, riducendolo da nove a tre metri. Esso viene sempre spiegato. I cardinali e i vescovi regolari indossano allora una cappa di lana con il colore del loro ordine.

La cappa prelatizia è di seta viola in tempo ordinario e di panno durante i tempi di penitenza, di lutto o di vacanza. Non è mai spiegata, ma piegata in un rotolo a tre circonvoluzioni e ritenuta, dal lato sinistro, da un nastro viola passato a tracolla sotto la mozzetta. La fodera è del colore determinato dalla prelatura, cremisi, amaranto o viola. I cappellani delle basiliche indossano una cappa di lana viola; i beneficiari, di lana nera. Per quanto riguarda i canonici favoriti da un indulto, si conformano alla descrizione dell'indulto.

L'istruzione *Ut sive sollicite* del 6 aprile 1969 mantiene la cappa per i vescovi e i cardinali, «in circostanze particolarmente solenni». Allora, viene indossata, d'estate come d'inverno, senza pelliccia d'ermellino. La stessa istruzione sopprime l'uso della cappa prelatizia. Il *Cerimoniale dei Vescovi* del 1985 precisa che il vescovo può indossare la cappa solo nella propria diocesi.

... fu seguito particolarmente
... per le congregazioni benedettine
... fondate nel XVII secolo, mentre in
... Austria, Svizzera, e Polonia le ab-
... continuarono ad essere elette a vita.
... le abbadesse sono elette con cri-
... peculiari diversi, secondo le Costi-
... proprie di ciascun istituto. Come per
... abati, il carattere perenne dell'abbaziato
... femminile mette meglio in luce il ruolo di ma-
... dre spirituale, mentre i mandati limitati nel
... tempo mettono le abbadesse così elette sullo
... stesso piano di una superiora di congrega-
... di fondazione più recente. L'abbadessa
... divide la responsabilità e le prerogative
... delle altre superiora, ma l'aspetto materno ri-
... mane la sua caratteristica più originale. Essa
... ha in particolare il compito di istruire le sue
... monache di modo che queste si votino con
... generosità alla vita monastica, secondo la Re-
... gola e le usanze del monastero. Allorché, nel
... XII secolo, vigeva l'usanza di creare dei mona-
... steri doppi, c'era di norma un unico abate al
... quale le comunità maschili e femminili erano
... sottoposte, ma nel caso di una comunità ma-
... schile espressamente dipendente dall'abbazia
... femminile, è l'abbadessa che governa i frati, i
... preti incaricati delle funzioni di cappellano,
... confessore o sacrestano. La massima autorità
... dell'abbaziato femminile fu certamente rag-
... giunta a Fontevraud dove Robert d'Arbrissel
... fondò, nel 1001, un ordine nel quale i monaci
... non solo erano sottoposti all'abbadessa che
... rappresentava la Vergine Maria, ma facevano
... anche professione monastica nelle sue mani.
... Un certo numero di abbadesse esercitarono
... una giurisdizione spirituale, come l'abbades-
... sa del monastero cistercense di Las Huelgas,
... fondato nel 1180, o quella di San Pedro de
... Las Puellas di Barcellona, o ancora quella di
... Quedlinburg in Sassonia, o di San Benedet-
... to di Conversano presso Bari. Poco a poco
... la Santa Sede dispose che queste abbadesse
... esercitassero una giurisdizione spirituale
... tramite un prete scelto come →vicario gene-
... rale. Sembra che l'ultima abbadessa che aves-
... se potere giurisdizionale sia stata eletta, nel
... 1867, a Las Huelgas. Presso i Premostratensi,
... dei quali i doppi monasteri furono in teoria
... aboliti a partire del 1137, la comunità fem-
... minile era, in origine, governata dall'→abate,

sebbene avesse a capo una priora o *magistra*.
Dopo la separazione dalle abbazie maschili, i
monasteri di norbertine cercarono di imitare
il modello delle abbazie maschili: le *sorores*
cantantes - che sapevano leggere - divenne-
ro canonichesse e le altre suore, converse; le
priora divennero, a cominciare dalla Polonia
nel XVII secolo, abbadesse, e perdurarono fi-
no al XX secolo. Come gli abati in carica di
una comunità monastica o di canonici, le ab-
badesse ricevono la →benedizione abbaziale
dalle mani del →vescovo diocesano, o da un
abate determinato secondo il proprio drit-
to, nei tre mesi che seguono la loro elezione
e conferma. Le abbadesse portano l'anello e
la croce pettorale. Dal VII secolo esse fanno
uso del →pastorale: il rituale di benedizione
di una abbadessa pubblicato dopo il Secondo
Concilio del Vaticano, non fa più menzione
della consegna del pastorale, ma questo riti-
to si è conservato, quando al termine della
benedizione abbaziale, l'abbadessa rientra
nella clausura. L'abbadessa di Conversano
presso Bari faceva uso della →mitra, mentre
le altre portavano una specie di corona. A San
Pedro de Las Puellas di Barcellona l'abbadessa
portava la →stola diaconale mentre le certosi-
ne facevano uso della stola e del →manipolo.
Dobbiamo aggiungere che le abbadesse delle
Clarisse non hanno mai ricevuto la benedizio-
ne abbaziale.

Bibliografia: M. SACHÉ, *Les abbesses de Fontevraud*, Angers, 1921; J.-M. ESCRIVÀ, *La abadesa de Las Huelgas*, Madrid, 1944; A. PANTONI, «Abbadessa» in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, t. I (1973), coll. 14-22; S. TUNC, *Femmes d'autorité et autorités ecclésiales, deux abbesses de Fontevraud aux XII^e et XVII^e siècles*, Paris, 1991; M.T. GUERRA MEDICI, «Per una storia delle istituzioni monastiche femminili. La Badessa: ruolo, funzioni e amministrazione», in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 82 (2001), pp. 109-142; M. DELL'OMO, *Storia del monachesimo occidentale dal Medioevo all'Età contemporanea*, Milano, 2011.

BERNARD ARDURA

Abbazia. L'abbazia è un monastero di monaci o di canonici regolari governati da un →abate, un →prevosto, o una →abbadessa, che ne

è il superiore maggi-
vale a dire autonomo
un ordine o ad una
è in un certo rappo-
l'abate dell'abbazia
una propria person-
un capitolo con drit-
Costituzioni, è gover-
una superiora eletti-
po determinato, i qu-
consiglio e non han-
nario se non il →cap-
generale o l'abate p-
gazione monastica,
L'abbazia amminist-
propri beni. In virtù
di norma sottratta al
cesano salvo il caso
isolata, presso la q-
agisca in rapprese-
L'abate, o l'abbades-
membri della comu-
degli incarichi; essi
ore, che tiene il sec-
bate, il dispensieric-
nistrazione dell'e-
padre foresteraric-
saggio, l'infermie-
i Benedettini, i Ci-
ogni religioso è lo
all'abbazia della
certe congregazi-
di monaci, come;
maggiormente co-
no essere inviati
diverse abbazie.
religiosi prevede
ga un proprio no-
zioni impongan-
comune. Gli aspi-
vengono a buss-
sono ammessi d-
Dopo un period-
tare novizi e soi-
lità principale c-
già dal X secolo
Vaticano, l'ere-
gnità di abbaz-
alla Santa Sed-
stata devoluta
le Costituzion-

priora o *magistra*.
abbazie maschili, i
rcarono di imitare
naschili: le *sorores*
eggere - divenne-
suore, converse; le
ziare dalla Polonia
, e perdurarono fi-
abati in carica di
di canonici, le ab-
dizione abbaziale
liocesano, o da un
lo il proprio dirit-
to la loro elezione
portano l'anello e
secolo esse fanno
le di benedizione
o dopo il Secondo
i fa più menzione
ale, ma questo ri-
o al termine della
bbadessa rientra
sa di Conversano
a → mitra, mentre
ie di corona. A San
ellona l'abbadessa
: mentre le cortesi-
e del → manipolo.
le abbadesse delle
vuto la benedizio-

abbesses de Fonte-
SCRIVÀ, La abadesa
4; A. PANTONI, «Ab-
Istituti di Perfezio-
LUNC, *Femmes d'au-*
deux abbesses de
siècles, Paris, 1991;
storia delle istitu-
La Badessa: ruolo,
te», in *Commenta-*
riis, 82 (2001), pp.
1 del monachesimo
ità contemporanea,

BERNARD ARDURA

monastero di monaci
nati da un → aba-
bbadessa, che ne

è il superiore maggiore. L'abbazia è *sui iuris*, vale a dire autonoma, anche se appartiene a un ordine o ad una federazione, o anche se è in un certo rapporto di dipendenza verso l'abate dell'abbazia madre. L'abbazia gode di una propria personalità giuridica, possiede un capitolo con diritti capitolari definiti dalle Costituzioni, è governata da un superiore o da una superiora eletti sia a vita sia per un tempo determinato, i quali sono affiancati da un consiglio e non hanno altro superiore ordinario se non il → capitolo generale, → l'abate generale o l'abate presidente della congregazione monastica, secondo le Costituzioni. L'abbazia amministra in maniera autonoma i propri beni. In virtù dell'esenzione l'abbazia è di norma sottratta all'autorità del vescovo diocesano salvo il caso di un'abbazia femminile isolata, presso la quale il vescovo diocesano agisca in rappresentanza della Santa Sede. L'abate, o l'abbadessa, sono coadiuvati da più membri della comunità, ai quali conferiscono degli incarichi; essi sono, in particolare, il priore, che tiene il secondo posto a fianco dell'abate, il dispensiere, responsabile dell'amministrazione dell'economato, il portinaio, il padre foresterario che riceve gli ospiti di passaggio, l'infermiere, il sagrestano, ecc. Presso i Benedettini, i Cistercensi, i Premostratensi ogni religioso è legato vita naturale durante all'abbazia della sua professione, mentre in certe congregazioni di → canonici regolari o di monaci, come gli Olivetani, con un governo maggiormente centralizzato, i religiosi possono essere inviati, secondo le necessità, nelle diverse abbazie. L'autonomia e la stabilità dei religiosi prevede che ciascuna abbazia possegga un proprio noviziato, a meno che le condizioni impongano la necessità di un noviziato comune. Gli aspiranti alla vita religiosa, che vengono a bussare alla porta di un'abbazia, sono ammessi dapprima a titolo di postulanti. Dopo un periodo di prova, essi possono diventare novizi e sono formati sotto la responsabilità principale del maestro dei novizi. Almeno già dal X secolo e fino al Secondo Concilio del Vaticano, l'erezione di un monastero alla dignità di abbazia era esclusivamente riservata alla Santa Sede; in seguito questa facoltà è stata devoluta al capitolo generale, secondo le Costituzioni proprie dell'istituto. Paolo V

Accademie Pontificie

stabili, nel 1611, il numero di almeno dodici professi solenni come condizione per erigere un'abbazia, norma che, ai nostri giorni, è quasi dappertutto in vigore. L'abbazia *nullius*, oggi chiamata abbazia territoriale, comprende un territorio che non fa parte di alcuna diocesi (di qui il suo antico nome *nullius dioceseos*). Essa possiede un clero e un popolo distinto, di cui la chiesa → cattedrale è la chiesa abbaziale, ed è governata da un abate *nullius*, oggi chiamato abate ordinario. L'abbazia *nullius* è assolutamente autonoma. Di diritto e di fatto essa è posta esclusivamente sotto la giurisdizione dell'abate. È costituita alla maniera di una diocesi e ad essa assimilata dal diritto. Di conseguenza, si applicano ad essa tutti i canoni relativi alle diocesi, salvo nei casi in cui la natura delle cose indichi il contrario. Soltanto il sovrano pontefice può erigere un'abbazia *nullius*, modificarne i limiti, dividerla, unirla ad un'altra, sopprimerla. Il numero delle abbazie *nullius* è modesto e tende a diminuire.

Bibliografia: Si rinvia alle voci «Abate», «Abbadessa».

BERNARD ARDURA

Accademie Pontificie. Le Accademie Pontificie sono delle istituzioni culturali della Santa Sede, i cui membri hanno l'incarico di apportare le loro competenze nei vari campi delle scienze e della cultura contemporanea. L'Accademia delle Scienze, l'Accademia delle Scienze Sociali e l'Accademia per la Vita dipendono direttamente dal Santo Padre tramite la Segreteria di Stato. Nel 1993, il papa Giovanni Paolo II (1978-2005) dispose che sette altre accademie, delle quali seguono i nomi, dovessero revisionare i loro Statuti col concorso del Consiglio Pontificio della Cultura. I lavori di revisione furono iniziati a partire dal 1994. Il 6 novembre 1995 Giovanni Paolo II istituì il Consiglio di Coordinamento fra Accademie Pontificie, del quale sono membri i presidenti delle seguenti Accademie: Accademia di S. Tommaso d'Aquino, Accademia di Teologia, Accademia dell'Immacolata, Accademia Mariana Internazionale, Accademia dei Virtuosi al Pantheon, Accademia Romana d'Archeologia, Accademia *Cultorum Martyrum*. Sotto la direzione del Presidente del Pontificio Con-

Conte palatino

Vaticano 1990; *Regolamento generale della Curia Romana*, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXIV (1992), pp. 202-267.

COSIMO SEMERARO

Conte palatino. Chiamato anche «Conte del Sacro Palazzo Lateranense» a partire dal XV secolo, il conte palatino trae origine dai *comites* della corte imperiale, dignitari scelti fra il patriziato, di cui il *comes palatii* era la carica più elevata. Il conte palatino o conte di palazzo era incaricato di trattare le cause sottratte alla giustizia feudale per essere presentate direttamente al sovrano, in nome del quale esse venivano discusse e risolte. Nel corso dei secoli, il titolo di conte perse di importanza poiché venne largamente concesso mentre il palatinato diveniva un semplice titolo onorifico. I papi attribuirono il titolo di «Conte del Sacro Palazzo Lateranense», legandolo ad alcuni ordini equestri, come la Milizia Aurata e i Cavalieri Piani, o ad alcune cariche come quella di Presidente dell'Accademia di San Luca. La corona di conte palatino differisce da quella di conte in quanto porta tre perle in alto e tre in basso.

Bibliografia: N. DEL RE, «Conte Palatino o del Sacro Palazzo», in *Mondo Vaticano. Passato e presente*, (ed.) N. DEL RE, Città del Vaticano, 1995, p. 393.

BERNARD ARDURA

Convento. Il nome che i religiosi danno alla comunità e quindi all'abitazione in cui vivono, è di importanza decisiva, dal punto di vista canonico e simbolico. Il convento designa dal XIII secolo le case abitate dai religiosi degli ordini mendicanti che vengono così distinti dai monasteri. Il convento appare nella traduzione della regola di san Pacomio elaborata da san Girolamo e indica l'«incontro dei fratelli» (*sedere in conventu fratrum*). La cosa e la parola appaiono anche nelle regole di san Benedetto e di san Colombano. Nell'ordine di Cluny, il convento indica la comunità monastica che rende omaggio all'«abate o alla comunità riunita nel coro. Per gli ordini mendicanti, il convento è la casa religiosa che ospita la comunità dei fratelli «vivente conventualiter». Questa parola esiste presso

i Domenicani, gli Agostiniani, i Carmelitani e i Serviti. Il convento è anche una casa che, a differenza di un monastero, non è autonoma ma si inserisce in una provincia. Ogni convento, come ogni casa religiosa, ha le proprie istituzioni, in particolare il proprio superiore e un capitolo. Dal XVI secolo il vocabolario cambia. Infatti, il clero regolare vive in case: il titolo è scelto per dimostrare che il loro tipo di vita comunitaria differisce da altri religiosi. Tuttavia, anche il convento è diventato un titolo generico utilizzato in diversi istituti sia maschili che femminili per designare una casa che in generale non è *sui iuris*.

Bibliografia: D. BOUÏX, *Tractatus de jure regularium*, 2 voll., Paris, 1883; D. A. MORTIER, *Histoire des maîtres généraux de l'Ordre des Frères Prêcheurs*, 7 voll., Paris, 1903-1914; J. HOURLIER, *Les Religieux, l'Âge classique (1140-1378)*, Paris, 1974 (*Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*, 10); R. LEMOINE, *L'Époque moderne (1563-1789)*. *Le Monde des religieux*, vol. 2, Paris, 1976 (*Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, 15); E. SASTRE SANTOS, *La Vita religiosa nella storia della Chiesa e nella società*, Milano, 1997.

LOÏC-MARIE LE BOT

Conversione. Il termine latino *conversio* (cfr. la forma verbale *convertere*), i cui significati – tutti connessi all'idea di «movimento – mutazione» – contemplano anche quello di «mutamento di opinione», assume una specifica accezione religiosa nel linguaggio cristiano per definire l'adesione dell'uomo al Dio unico rivelato da Gesù Cristo, con radicale abbandono della sua precedente identità religiosa. Un esempio tipico di questo significato è offerto da Agostino quando, opponendo ai culti e alle tradizioni mitiche dei politeismi tradizionali, in particolare di Roma, la rivelazione biblica e l'azione redentrice di Cristo, mostra i demoni – identificati con «gli dei delle Genti» – come quelli che ostacolano «la conversione dell'animo umano al vero Dio» (*de civitate Dei* VII, 33). Nella letteratura cristiana di lingua greca il termine dal significato analogo, anche se semanticamente differente, è *metanoia* (cfr. *metanoëo-metanoëin*) che esprime egualmente l'idea del mutamento di pensiero, di

via 1978; J. Zbudniewek, *Kodeks Reguł Paulińskich zw. «Katenatem» na tle kultury ksiągki w zakonie paulinów w XVI stuleciu*, in *Z badań nad polskimi księgozbiórami historycznymi* (Varsavia 1980) 107-33.

Cf anche: Heimbucher I, p. 588-90; Escobar I, p. 423-37.

StatOrdCongr., p. 10-1, n° 53; *AnnPont* 1980, p. 1206.

J. ZBUDNIEWEK

MONACI SCALZI di SAN PAOLO, *Monges Descalços de S. Paulo*. - Le grandi caverne naturali che si trovano a Santiago dell'Escorial, nei pressi di Montemor-o-Novo (Portogallo), erano abitate, nel 1710, da due eremiti, la cui vita esemplare venne imitata nel 1713 da Baltasar dell'Incarnazione e Francesco della Croce. Morto quest'ultimo in fama di santità, arrivarono nuove reclute che, in breve tempo, costruirono un piccolo eremitaggio, dedicato alla Madonna del Castello, e nel 1725 dall'Ordinario di Evora essi ottennero la facoltà di celebrarvi gli uffici divini, ai quali partecipava anche la gente dei dintorni. Nel 1732 frater Baltasar venne ordinato sacerdote e costituito superiore dell'istituzione, per la quale redasse appositi statuti, approvati il 4.6.1738 dall'Infante D. Antonio. Il 19.11.1739 i religiosi vennero sottoposti al capitolo di Evora e professarono come canonici. Ebbero 2 case nel Monfurado: una fondata nel 1725, l'altra nel 1743.

João Baptista de Castro, *Mapa de Portugal*, II, Lisbona 1763, p. 88-90; F. de Almeida, *História da Igreja em Portugal*, III/1, Coimbra 1912, p. 511-4.

D. M. GOMES DOS SANTOS

MONACO (*monachos, monachus*). - 1. *Etimologia e significato del termine*. - Il termine entrò nell'uso universale della Chiesa con la *Vita di Antonio*, scritta da → Atanasio. Questi applica al suo eroe tale termine caratteristico dal momento in cui → Antonio si allontana dalle tradizioni ascetiche anteriori ed entra nella solitudine; egli lega il vocabolo al deserto, ma non all'assenza di altri m. Le traduzioni latine della *Vita* di Antonio trasportarono il termine in latino; → Gerolamo l'adottò, ed esso divenne tecnico per indicare un imitatore, anche in senso largo, dell'esempio di Antonio. R. Reitzenstein ha persino pensato che la parola fosse stata forgiata da Atanasio per designare la nuova realtà che egli intendeva mettere in luce nell'esempio di Antonio. Ma se ne riscontra l'uso, in senso tecnico, in papiri anteriori alla *Vita* di Antonio; già dal 330, sia gli ambienti meleziani che quelli ortodossi conoscono il *monochos* (con una deformazione che sembra supporre già un certo tempo d'uso). La questione è sapere quale potrebbe essere la preistoria del termine: i suoi rapporti con la lingua profana, la lingua giudeo-cristiana, le tradizioni copte o siriache possono chiarirci le origini dell'istituzione?

La storia profana dell'avverbio, poi dell'aggettivo, e infine del sostantivo, perfettamente tracciata da A. Adam (*Grundbegriffe...*, p. 210-4; cf bibl.) mette soprattutto in evidenza il senso di unico, singolare, senza simili. Nel greco dei giudei e dei giudeo-cristiani, *monachos* è preso nello stesso senso dai traduttori della Bibbia, Aquila (*Gn* 22, 2, a riguardo d'Isacco, l'unico di Abramo; i Settanta dicevano "diletto", termine ripreso nel battesimo di Gesù, nocciolo della cristologia più antica; così *Pv* 4, 3; *Sl* 22, 21; 25, 16 e 35, 17; il verbo *monachoun*, "unificare", *Sl* 86, 11) e Simmaco

con Teodoziona (*Sl* 68, 7). M. Harl ha dimostrato che a quest'uso si riallaccia la parola nel vangelo di Tommaso *logia* 49 («felici i *monachoi* e gli eletti») e 75 («sono i *monachoi* che entreranno nella camera nuziale»). Il termine sembra indicare nello stesso tempo l'isolamento esteriore e la semplicità del cuore, l'unità interiore: due realtà che sono in funzione l'una dell'altra. Con la *Vita* di Antonio sarebbe prevalsa l'idea di isolamento, senza però eliminare l'altra, legata più naturalmente alla etimologia. Specialmente Gerolamo, nel mondo latino, metterà l'accento quasi esclusivamente sull'aspetto solitario, senza impedire che la parola venisse usata per ogni tipo di m., non solo per l'eremita.

A. Adam ha suggerito una storia ancora più ricca, ricollegando l'origine del senso tecnico di *monachos* al sinonimo siriano *ihādīyā* (derivato da *ihād*, uno, e parente con l'ebraico *iahid*, che Aquila traduceva *monachos*). Non sarebbe, come si pensa spesso, il siriano che prende a prestito dal greco il suo senso tecnico, ma il contrario; e la parola siriana, usata prima per Gesù, l'«Unigenito» e il «diletto», sarebbe stata estesa in seguito a coloro che, in maniera tutta particolare, imitavano Gesù e partecipavano della sua condizione. Le prove non sono decisive e questa teologia molto mistica non sembra aver lasciato traccia nel monachismo documentato. Può però essere che Atanasio e Gerolamo facciano un po' da schermo e ci nascondano le origini. Il vangelo di Tommaso porta una testimonianza nuova e molto curiosa.

Atanasio descrive la giovinezza di Antonio in un ambiente di *spoudaioi*, parola che resta in uso in Palestina almeno sino alla fine del sec. IV. Nell'ambiente antiocheno (Crisostomo), ma anche presso i Cappadoci, si trova il participio sostantivato *monazōn*, che Eracla già usava in Egitto; la parola è anche attestata da Egeria e sembra sia stata il termine più diffuso prima che la *Vita Antonii* facesse regnare *monachos*. Il participio è, sembra, meno tecnico del sostantivo: si applica a chi pratica attualmente la solitudine, senza esigere uno stato stabile e definitivo. Si trova *monazōn* e *monazein* nella *Vita* di Pitagora scritta da Giamblico, in pagine riprese da Nicomaco di Gerasa e Apollonio di Tiana (§ 258 e 14), che riflettono un uso precristiano: vita solitaria di Pitagora con giovani nei santuari e nei boschi sacri, che assicurano la tranquillità necessaria alla loro formazione; o ritiro dello stesso Pitagora, negli anni della sua giovinezza. Dalla stessa radice → Gregorio di Nazianzo ricava *monastēs* che non ha successo, mentre *monasterion* è accettato ovunque (la parola si trova in Filone, *De vita contemplativa*, 25), il che conferma i testi della *Vita* di Pitagora e suggerisce un uso profano; e *monastikós* è molto più diffuso di *monachicós*. L'insieme di questo vocabolario non sembra sostenere la tesi «gnostica» di A. Adam nel senso forte (teologico) del termine *monachos*.

R. Reitzenstein, *Das Athanasius Werk über das Leben des Antonius*, Heidelberg 1914, p. 38-49; H. I. Bell, *Jews and Christians in Egypt*, Londra 1924; W. E. Crum, *Some further Meleitan Documents*, in *The Journal of Egyptian Archaeology* 13 (1927) 19-26; A. Adam, *Grundbegriffe des Mönchtums in sprachlicher Sicht*, in *ZschrKG* 65 (1953-4) 209-39; L. Th. A. Lorie, *Spiritual Terminology in the Latin Translations of the «Vita Antonii»*, Nimega 1955 (*Latinitas Christianorum Primaeva* 11); E. Beck, *Ein Beitrag zur Terminologie des ältesten syrischen Mönchtums*, in *Antonius Magnus Eremita* (Roma 1956) 254-67 (*StudAns* 38); non accetta la tesi di Adam; M. Harl, *A propos des «Logia de Jésus. Le sens du mot «monachos»*, in *RevEtGr* 73 (1960)

La exención de los religiosos, in *Confer* 1 (1962) 13-36; T. Goffi, *L'e. dei religiosi e l'autorità dei vescovi*, in *Divinitas* 6 (1962) 197-218; T. I. Jiménez Urresti, *La colegialidad episcopal. Síntesis de exposición doctrinal (la exención religiosa)*, in *Scriptorium victoriense* 10 (1963) 214-8; K. Rahner, *Exemption*, in *StimZeit*, n.º 173 (1963-4) 154-73, 187-90; P. M. Boyle, *The Local Ordinary and Pontifical Institutes of Women*, in *Jurist* 24 (1964) 43-54; P. Huitzing, *Exemptio religiosorum et ius constitutionale Ecclesiae*, in *PerMorCanLit* 53 (1964) 553-83; A. Lobo, *La reforma del derecho de los religiosos en la perspectiva conciliar*, in *CiencTom* 91 (1964) 5-75 (specialmente p. 23s, 53s); A. de Bonhome, *Jurisdiction des évêques et exemption des réguliers selon le projet de bulle de Paul III «Superni dispositione consilii»*, in *RevDrCan* 15 (1965) 97-138, 214-39, 331-49; 16 (1966) 3-21; G. Huyghe, *I rapporti tra i vescovi e i religiosi*, in AA. Vari, *La Chiesa del Vaticano II*, ed. Baraína (Firenze 1965) 1101-9; C. J. van der Poel, *Exemption and Institutes of Pontifical Law*, in *Jurist* 25 (1965) 439-52; I. Croce, *L'e. dei religiosi nel diritto romano-bizantino*, in *Boll. badia di Grottaferrata*, ns 20 (1966) 5-27; A. Boni, *I religiosi nella dottrina del Concilio ecumenico Vaticano II*, Roma 1966 (specialmente p. 86-103); L. Gutiérrez Martín, *De ratione inter episcopos et religiosos iuxta Concilium Vaticanum II*, in *CommRel* 47 (1966) 121-48 (specialmente p. 138-48); Id., *Criteria practica ad rationes inter episcopos et religiosos componendas*, ivi 48 (1967) 121-48; L. Carli, *Ufficio pastorale dei vescovi*, Torino 1967 (specialmente p. 366-403); P. Hofmeister, *Die Exemption der Ordensgenossenschaften*, in *Ordenskorrespondenz* 8 (1967) 11-25; P. Israel, *Ordensgemeinschaften und Diözesen nach dem II. Vatikanischen Konzil*, ivi, p. 1-10; J. Rousseau, *De relationibus iuridicis religiosorum cum sacra hierarchia recognoscendis*, in *Apoll* 40 (1967) 215-63; V. M. Walsh, *The Bishop and Religious*, in *ClerRev* 52 (1967) 131-4; P.-E. Bouchet, *La hiérarchie et l'apostolat des religieux*, in *RevDrCan* 18 (1968) 105-38; M. B. Pennington, *Autonomia monástica. Jurisdicción y exención en el monaquismo no-clerical*, in *Yermo* 6 (1968) 131-74; F. Sighard Kleiner, *L'e. vista dai religiosi*, in AA. Vari, *I religiosi oggi e domani* (Roma 1968) 161-74; J. Urtasun, *I vescovi e i religiosi*, ivi, p. 153-60; G. Fazzari, *Posizione giuridica dei religiosi nella Chiesa*, in *Rassegna di teologia* 10 (1969) 22-5; M. B. Pennington, *Réflexions sur l'autonomie monastique*, in *StudMon* 11 (1969) 115-48; J. B. Castaño, *La exención de los religiosos*, in *Teología y vida* (1972) 196-206; B. Neunheuser, *L'e., segno di missione carismatica*, in *StudFranc* 70 (1973) 27-42.

Per le facoltà concesse ai superiori generali: AA. Vari, *Commentarium in rescriptum pont. «Cum Admotae»*, in *CommRel* 46 (1965) 8-74, 106-42, 210-47, 302-44; 47 (1966) 40-69, 171-7, 364-72; 48 (1967) 59-66, 202-7; L. Buijs, *Facultates religiosorum concessae rescripto pont. diei 6 nov. 1964*, Roma 1965; A. de Bonhome, *Les facultés des supérieurs généraux des instituts cléricaux de droit pontifical*, in *RevCommRel* 37 (1965) 49-56, 106-12; E. Gambari, *Facoltà speciali dei superiori generali. Commento al rescripto pont. «Cum admotae» del 6. nov. 1964*, Milano 1965; B. Belluco, *Facultates superiorum religiosorum rescripto pont. diei 4 nov. 1964 concessae, cum adnotationibus*, Roma 1966; L. Ravasi, *Speciali facoltà per i superiori e le superiori*, in *VitaRel* 2 (1966) 496-503; 3 (1967) 417-22; J. Fernández, *De religionum ac institutorum facultatibus post Concilium oecumenicum Vaticanum II*, in *CommRel* 49 (1968) 131-58, 215-23; A. Pugliese, *Commentarium ad rescriptum pont. «Cum admotae» et ad decretum «Religium laicalium»*, in *MontiEccl* 23 (1968) 423-64; U.S.M.I., ed., *I poteri dei superiori generali degli istituti laicali di diritto pontificio*, Milano-Roma 1969.

E. FOGLIASSO

ESENZIONE MONASTICA. - L'e. dei religiosi, com'è ordinata dal CIC, rappresenta il risultato di una lunga evoluzione, dipendente sia dalle trasformazioni della società che dalla fioritura di varie forme di vita religiosa e dal rafforzamento del potere pontificio. Le attuali disposizioni distinguono tra congregazioni clericali e congregazioni laicali, ma non tengono molto conto della diversità delle osservanze. Questa semplificazione presenta dei vantaggi, ma l'attuale legislazione non è sufficiente per spiegare una storia ricca e complessa, che non si comprende bene allorché vi si rilevano solo i contrasti tra secolari e regolari. È vero che gli antichi statuti sono stati emanati secondo le circostanze per sedare controversie sorte tra vescovi e monaci, ma la loro abbondanza e varietà manifestano l'ampiezza dei contatti e della partecipazione alla comune opera di evangelizzazione e della pratica delle virtù cristiane.

1. *I primi monaci.* - Questi, non essendo chierici, non erano sottoposti al vescovo se non alla stregua degli altri fedeli. Il vesc. di Cesarea di Cappadocia, s. → Basilio († 379) che, al termine della sua vita, compose le *Grandi e Piccole Regole*, non si attribuisce alcun potere speciale sui monaci. Egli affida la nomina del superiore ai superiori delle altre comunità (*Grandi Regole*, 43), e non prevede la presenza delle autorità ecclesiastiche se non al momento dell'impegno di conservare la castità (*ivi*, 15).

I monaci del sec. IV frequentavano le stesse assemblee liturgiche degli altri fedeli e, parimenti, ricevevano i sacramenti. Tuttavia le comunità monastiche trovarono più pratico avere un sacerdote presso di loro, mentre i vescovi considerarono come proprio compito quello di vigilare da vicino su questi uomini, votati in modo particolare al servizio di Dio. Benché lo stato di chierico e quello di monaco siano stati sempre distinti di diritto e di fatto, all'uno e all'altro furono applicate le stesse regole. L'assimilazione risultava inevitabile, poiché alcuni monaci accedevano al chiericato, e perfino al sacerdozio, spesso per desiderio dei vescovi, mentre chierici e sacerdoti conducevano una vita comune molto vicina a quella monastica. Inizialmente pii laici, i monaci non tardarono a esercitare un ministero quasi sacerdotale, dando consigli ai fedeli che si recavano a visitarli e lanciandosi con ardore nelle controversie teologiche. Ciò non fu senza ripercussioni sulla vita religiosa all'interno del monastero e all'esterno: i vescovi non potevano restare indifferenti. Ma i loro interventi trovarono una forte resistenza da parte dei monaci. Se ne ha un chiaro esempio nel tempestoso contrasto che, nel 393, oppose il vescovo Giovanni di Gerusalemme a → Gerolamo e ai monaci di Betlemme. Di passaggio in Palestina, il vesc. di Salamina, Epifanio, aveva ordinato sacerdote il fratello di Gerolamo, Paoliniano, senza chiederne la autorizzazione al vescovo diocesano. Alle proteste di costui, Epifanio, già monaco, rispose con una lunga lettera, affermando che l'ordinazione aveva avuto luogo in un monastero e non nel territorio sottoposto alla giurisdizione del vescovo. Questa lettera fu tradotta da Gerolamo che vi si associò pienamente (cf *S. Hieronymi ep. LI: PL* 22, 517-8). Per rivendicare una completa autonomia nei confronti del vescovo, i monaci sostenevano di non essere a lui soggetti perché provenienti da altre regioni. Con questo principio i monaci sarebbero giunti a una totale indipendenza, dal momento che non si preoccupavano affatto di chiedere direttive ai vescovi dei loro paesi d'origine.

2. *La legislazione del Concilio di Calcedonia.* - I monaci ebbero una parte rilevante nelle dispute cristologiche del sec. V. Se il grande archimandrita di Costantinopoli, Dalmazio, fu uno degli artefici della vittoria dell'ortodossia, definita al Concilio di Efeso (431), il suo successore, Eutiche, coinvolse nella eresia, opposta a quella di Nestorio, dei monaci, tanto più disposti a seguirlo in quanto la loro incolta pietà riteneva di vedere nel monofisismo un'esaltazione di Cristo e della Vergine. Dopo manifestazioni che culminarono nel «latrocinio» di Efeso (449), il Concilio di Calcedonia (451) aveva il dovere di prendere energici provvedimenti. Il c. 4 dichiarò: «Coloro che conducono una vita veramente monastica, devono essere stimati come si conviene. Ma, poiché alcuni per i quali la vita

monastica non è che un pretesto, portano lo scompiglio negli affari della Chiesa e dello Stato, passano indifferentemente da una città all'altra e intendono perfino istituire monasteri per sé soltanto, il Concilio ha deciso che nessuno, e in nessun luogo, possa costruire o fondare un monastero o una chiesa senza l'autorizzazione del vescovo della città; che i monaci della regione e della città siano sottoposti al vescovo; amino la pace; si dedichino al digiuno e alla preghiera e risiedano nei luoghi loro assegnati; non abbiano mansioni negli affari della Chiesa e in quelli temporali, né s'interessino agli stessi; non abbandonino i propri monasteri, a meno che il vescovo della città lo chieda loro in caso di necessità... Chiunque trasgredirà questa nostra disposizione dev'essere scomunicato... Il vescovo vigili sui monasteri » (*ConcOecDecr.*, p. 89).

Il c. 8 ritorna sulla sottomissione dei chierici e dei monaci al vescovo (cf *ivi*, p. 91), mentre il c. 23 ordina che siano espulsi da Costantinopoli i chierici e i monaci, ivi giunti senza un incarico da parte del rispettivo Ordinario (cf *ivi*, p. 97-8).

Nello stesso periodo, probabilmente nel 455, il vesc. di Arles, Ravennio, riunì un Sinodo per comporre una vertenza tra il vesc. di Fréjus e l'abate di → Lérins, Fausto. Fu raggiunto un accordo per mantenere le consuetudini accettate al tempo di s. Onorato, fondatore del monastero, da parte del vesc. di Fréjus, Leonzio: solo il vescovo potrà ordinare i chierici e cresimare i neofiti; l'abate non accetterà alcun chierico forestiero, non approvato dal vescovo; i monaci laici dipenderanno soltanto dall'abate e, senza il consenso di questi, nessuno di essi potrà essere ordinato dal vescovo (cf *Concilia Galliae A. 314-506*, ed. C. Munier, in *CCL* 148, p. 131-134).

Le decisioni del Concilio di Arles furono rievocate in quello di Cartagine del 525 (cf Mansi VIII, col. 648-56). A proposito del conflitto che opponeva l'abate Pietro al primate della Bizacena, vennero adottati dei principi, poi riaffermati al Concilio di Cartagine del 536: i monasteri devono essere liberi; il vescovo del luogo ha solo la facoltà di ordinare chierici e consacrare gli oratori, ma non può né esigere canonici, né ordinare un monaco senza l'autorizzazione dell'abate, né scegliere un nuovo abate (cf Mansi VIII, col. 841-2). Inoltre, i Concili cartaginesi introducevano una nuova disposizione: i fondatori di monasteri avrebbero avuto il diritto di porsi sotto la giurisdizione di un altro vescovo che non fosse quello diocesano, specialmente sotto quella del primate della regione. Questo principio si diffuse presto in Oriente, dove fu conservato. Il primate di Cartagine e il patriarca di Costantinopoli ne furono i primi beneficiari (cf la lunga nota di H. Leclercq nella ed. francese di C. J. Hefele, *Histoire des Conciles*, II, Parigi 1908, p. 782-6).

Nell'Europa occidentale i vescovi applicarono i canonici del Concilio calcedonense ponendo, come principio, che gli abati dovevano essere soggetti ai vescovi e i monaci agli abati. Il Concilio di Orléans (511) enuncia al c. 19: « Gli abati, in virtù dell'umiltà religiosa, siano sottoposti ai vescovi e vengano da questi corretti in caso di trasgressione della regola... I monaci, invece, siano completamente sotto l'obbedienza degli abati » (*Concilia Galliae A. 511-695*, ed. C. de Clercq, in *CCL* 148/A, p. 10). La subordinazione dei monaci agli abati non escludeva affatto l'autorità dei vescovi, poiché a questi

ultimi era sempre possibile intervenire su di essi attraverso gli abati. E in realtà i vescovi si valsero ampiamente di tali disposizioni per ingerirsi nei monasteri. Del resto, la Regola di s. Benedetto (c. LXIV) prevedeva esplicitamente che l'Ordinario locale potesse intervenire nella vita del monastero impedendo l'elezione ad abate di una persona indegna.

3. *La giurisprudenza di s. Gregorio Magno.* - Il papa s. Gregorio I (590-604) non ha legiferato sulla vita monastica, ma, nella sua copiosa corrispondenza, ha avuto spesso l'occasione di risolvere questioni tra vescovi e monaci; egli tiene conto delle circostanze locali, di modo che, se le sue direttive sono chiare, queste non vengono mai imposte come leggi assolute. Per s. Gregorio il vescovo ha il diritto e il dovere di vigilare sui monasteri della propria diocesi: egli autorizza le fondazioni, ha il diritto di visita, interviene in caso di controversie, conferma l'elezione dell'abate e controlla la sua amministrazione, può giudicarlo e punirlo, consacra l'oratorio e provvede alla celebrazione della Messa o inviando un sacerdote oppure ordinando un monaco con il consenso dell'abate. Se il monastero fa parte della sua Chiesa, il vescovo deve tuttavia rispettarne la vita propria e l'osservanza. S. Gregorio distingue nettamente i chierici diocesani dai monaci, obbligando i chierici che diventano monaci ad abbandonare qualsiasi incarico, e i monaci che ricevono una mansione ecclesiastica a lasciare completamente il monastero. Il vescovo non deve né abusare del suo diritto di visita, né deporre ingiustamente l'abate, né celebrare nel monastero funzioni liturgiche, né tenere riunioni che, attirando le folle, pregiudicherebbero la solitudine, né, soprattutto, ingerirsi nell'amministrazione temporale del monastero e disporre dei suoi beni; su quest'ultimo punto s. Gregorio è in netto contrasto con la tendenza generale dei vescovi.

Per la designazione dell'abate, s. Gregorio preferisce a qualsiasi altro sistema l'elezione da parte dei monaci, ma ne tollera la nomina fatta dal vescovo o dal principe, e talvolta egli stesso ha designato direttamente alcuni abati. Nel desiderio di favorire la vita monastica, il grande Pontefice impegna l'autorità della S. Sede per garantire il rispetto di accordi conclusi dai vescovi e dai principi con i monasteri, per es. con quello dei Santi Giovanni e Stefano di Ravenna nel 598 (cf VIII, 17, in *MGH, Epistolae*, II, p. 19-20), con le monache di S. Cassiano a Marsiglia nel 596 (cf VII, 12, *ivi*, I, p. 454-5), con il monastero di Arles nel 599 (cf IX, 216, *ivi*, II, p. 203-4) o con i tre monasteri di Autun nel 602 (cf XIII, 11-3, *ivi*, p. 376-81). Simili privilegi non concedevano quella che, più tardi, si chiamerà e., poiché lasciavano ai vescovi la propria giurisdizione, ma, prevenendo gli abusi, contenevano sufficienti vantaggi perché molti monaci desiderassero ottenerne di analoghi.

4. *Il « Liber diurnus ».* - Nelle Isole britanniche i monaci avevano raggiunto un'importanza tale, che la direzione delle diocesi era spesso nelle loro mani. Quando però, a partire dal sec. VI, i monaci irlandesi cominciarono a sciamare sul continente, essi si urtarono con vescovi che non avevano alcuna voglia di lasciar loro una completa indipendenza. Mentre molti monasteri si trovavano nei sobborghi delle città episcopali, i monaci irlandesi si insediarono di preferenza ai confini delle diocesi. Ma ciò non era sufficiente per loro. Nel 628

Onorio I concesse al monastero di → Bobbio un privilegio che superava tutto ciò che s. Gregorio aveva accordato: si proibiva a tutti i vescovi di esercitare qualsiasi giurisdizione su Bobbio e di celebrare la Messa senza un invito dell'abate (cf Jaffé, n° 2017: testo in C. Cipolla, *Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, I, Roma 1918, n° X, p. 100).

La bolla non menziona la S. Sede, ma è ovvio che a quest'ultima sia soggetta un'abbazia non vincolata all'autorità del vescovo. Il *Liber diurnus* — raccolta a uso della Cancelleria pontificia nel sec. VII — contiene due formule pressoché simili di privilegi a monasteri (cf Th. Sickel, *Liber diurnus*, Vienna 1889, p. 23 e 82). La formula 77 è quella usata per Bobbio; la formula 32 fu utilizzata nel privilegio accordato da Gregorio II o III a due monasteri di Benevento tra il 714-41 (cf *MGH, Epistolae*, II, p. 468-9) e contiene la menzione della Sede apostolica.

Questa stessa formula 32 si riscontra in due importanti privilegi, concessi rispettivamente nel 751 da papa Zaccaria a → Fulda, in Germania (cf *MGH, Epistolae*, III, p. 374), e nel 758 da Stefano II a Saint-Denis, in Francia.

Tuttavia, quando i riformatori della Chiesa franca, guidati da s. → Bonifacio († 754), cercarono di estendere l'e. alla maniera insulare e i papi, che utilizzavano le formule del *Liber diurnus*, erano disposti ad accordare privilegi che avrebbero accresciuto il proprio potere, i re carolingi arrestarono per un secolo questo movimento sviluppando l'immunità. Vescovadi e abbazie furono esenti da imposte e dalla giurisdizione dei rappresentanti del re. I monaci usufruirono abitualmente della libera elezione del proprio abate, non per concessione del papa, che non interveniva mai, ma dell'imperatore. I vescovi erano incaricati di vigilare sull'osservanza, di concedere dispense e punire i colpevoli, ma agivano più come *missi dominici*, delegati dall'imperatore, che come capi di diocesi. Di questa immunità le abbazie conservarono il ricordo in alcune facoltà e, in un periodo in cui lo spirituale e il temporale si confondevano, esse rivendicarono i propri diritti acquisiti, contro i vescovi e i signori laici.

Il papato riprese il suo posto soltanto con Nicolò I (858-67). Ripristinando le formule del *Liber diurnus*, egli pose sotto la protezione della S. Sede gli abati di → Corbie e di Saint-Calais, concedendo loro la facoltà di poter sempre appellarsi a Roma.

5. *La «recommandatio» e la «tuitio»*. - Nello stesso tempo in cui ripristinavano la giurisprudenza di s. Gregorio e dei suoi successori, i papi ammettevano la *recommandatio* dei monasteri a S. Pietro e alla S. Sede. Apparsa alla fine del sec. VIII in Italia (dal 790 per alcune monache di Lucca), la *recommandatio* si precisò e si diffuse largamente a partire dal privilegio concesso a → Vézelay nell'863. Il suo fondatore, il conte Girart, aveva donato la sua abbazia alla S. Sede; il Papa l'accettò e l'incorporò nel patrimonio di S. Pietro; egli non voleva disporre, lasciandone il pieno uso ai monaci, ma, in cambio di un canone annuo di una libbra d'argento, prendeva il monastero sotto la sua protezione (*tuitio*). Il vescovo diocesano, che conservava il suo potere di ordine e di giurisdizione, non poteva esigere alcuna prestazione né celebrare le funzioni liturgiche, proibite fin dal tempo di

s. Gregorio (cf P. Fabre, *Etude sur le «Liber censuum» de l'Eglise romaine*, Parigi 1892, p. 40-4, con citazione dei testi più importanti e riferimenti).

Il papato, benché non abbia avuto molto potere alla fine del sec. IX e nel X, concesse la sua protezione a numerosi monasteri, tra cui → Cluny nel 910. A quest'epoca la cosa essenziale per i monaci era di escludere l'ingerenza del vescovo negli affari temporali, e vi riuscirono. In Germania, al tempo degli Ottoni, gli imperatori appoggiarono le rivendicazioni dei monaci contro i vescovi, ma senza abbandonare le proprie pretese. Tuttavia la *libertas romana* preparava gli ulteriori sviluppi.

6. *L'e.* - Il processo decisivo si colloca alla fine del sec. X. In lotta con il vesc. di Orléans, Abbone, abate di → Fleury-sur-Loire (988-1004), compose successivamente due raccolte di testi per ottenere l'e. del suo monastero. Il suo primo viaggio a Roma presso Giovanni XV non ebbe successo; nel secondo (novembre 997) Gregorio V gli accordò un notevole privilegio: la proibizione per qualsiasi vescovo di entrare in monastero, di celebrarvi una ordinazione o una Messa senza l'invito dell'abate, nonché di rivendicare qualunque autorità sui monaci da lui ordinati; soltanto l'abate ha potere sugli uomini e le donne dipendenti dal monastero, e solo lui può punire i monaci; egli non è sottoposto all'interdetto generale, ma nessuno può dare la Comunione a coloro che egli ha scomunicato; se accusato, l'abate può sempre appellarsi alla Sede apostolica e recarsi a Roma ogni volta che lo giudichi necessario (cf Jaffé, n° 3872: testo in Prou Vidier, *Recueil des Chartes de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire*, I, Parigi 1900, n° LXXI, p. 185-8).

Uno o due anni dopo, Gregorio V concedeva all'abate di Cluny, → Odilone, un privilegio quasi analogo, ma con l'aggiunta di una clausola importante: non solo nessun vescovo poteva entrare in monastero per qualsiasi funzione, senza il consenso dell'abate, ma i monaci, soprattutto per la benedizione di un nuovo abate, avevano la facoltà di rivolgersi a qualunque vescovo (cf Jaffé, n° 3896: *PL* 137, 932).

Simili privilegi incontrarono naturalmente forti opposizioni da parte dei vescovi, alcuni dei quali erano stati sin allora grandi amici dei monaci. Al Concilio di Anse (1025) basarono la loro tesi di protesta sul Concilio di Calcedonia (cf Mansi XIX, col. 423-4). Ma i papi, che avevano bisogno dei monaci per sostenere la propria autorità contro principi ribelli o vescovi corrotti, li sostennero senza riserve. I privilegi di e. si diffusero presto. → Guglielmo da Volpiano ne rese beneficiarie le circa 40 abbazie da lui riformate in Borgogna, Normandia e Italia.

L'e. ebbe un effetto imprevisto: permise la costituzione di Ordini monastici coerenti e stabili. Nel sec. X i Cluniacensi avevano riformato numerosi monasteri, ma lasciavano loro la propria autonomia sotto l'autorità dell'abate di Cluny, che, fin da allora, godeva di un potere assoluto. E in tal modo venne costituito il primo Ordine centralizzato.

7. *Ampliamento dell'e. e privilegi di giurisdizione*. - L'esempio di Cluny fu seguito da un gran numero di abbazie che, con i rispettivi priorati, organizzarono veri Ordini o Congregazioni, usufruendo dell'e.; ma lo fecero spicciolatamente, di modo che non si possono istituire, a cose fatte, leggi generali che non furono mai promulgate e che sfuggivano

alla gente del medioevo, la quale non sapeva ben distinguere tra potere di ordine e potere di giurisdizione, tra protezione e proprietà, tra libertà nei confronti del vescovo o di un'altra autorità, tra potere spirituale e potere temporale. Alcuni privilegi, in linea di massima identici, instauravano consuetudini differenti: se a Cluny non ci si rivolgeva mai al vesc. di Mâcon per la benedizione dell'abate, e neppure all'arcv. di Lione, ma a quello di Besançon che apparteneva a un'altra provincia, viceversa, a Saint-Martial di Limoges si ricorreva sempre al vescovo diocetano.

Al tempo di Urbano II (1088-99) la *libertas romana*, definita nel sec. IX, assunse un nuovo significato: si ammetteva che la S. Sede garantisse ai monasteri che le versavano un censo non solo la protezione dei loro beni, ma anche la libertà spirituale. Questa non si riferiva unicamente ai rapporti con i vescovi, ma si opponeva ancor più alle pretese dei signori laici e poteva applicarsi alle relazioni scambievoli dei monasteri: Vézelay si appoggerà alla *libertas romana* per sfuggire all'influenza di Cluny.

Questo ampliamento dell'autonomia spiega come si sia voluto estenderla anche ai priorati e, in alcuni casi, alle terre sulle quali l'abate aveva la giurisdizione feudale. Benché i due concetti siano connessi, allora non si trattava più di e., ma di una vera autorità su un territorio senza vescovo. I monasteri celtici avevano isolato i loro beni; l'immunità carolingica aveva moltiplicato i fondi monastici autonomi; il diritto feudale creò territori in cui l'abate soltanto, quale signore temporale, aveva l'incarico dello spirituale.

A questi territori si diede il nome di « e. », perché essi non dipendevano da un vescovo; ma non bisogna dimenticare che non si trattava di ciò che il diritto canonico dell'epoca moderna intende con questo termine.

In certi casi, questi territori esenti durarono fino alla rivoluzione francese, almeno in teoria, poiché, dopo il Concilio di Trento, i vescovi riuscirono spesso a reinserirli nelle proprie diocesi, talvolta nominando l'abate, o il priore, vicario generale per tali parrocchie. Ma, alla fine del medioevo, con le abbazie *nullius dioeceseos*, comparvero altri territori, indipendenti da qualsiasi diocesi.

Su tali giurisdizioni delle abbazie si ha qualche studio particolare, ma nessuna sintesi. Bisogna dunque diffidare dei giudizi dati su queste istituzioni di epoche passate e che non si riferivano all'essenza della vita monastica.

8. *Statuto dei monasteri non esenti*. - Non si deve però dimenticare che la maggior parte delle abbazie autonome, e soprattutto le loro filiali, non godevano dell'e. In Inghilterra vi erano soltanto cinque abbazie esenti. In Germania, non molte di più. In Francia e in Italia il loro numero era maggiore, ma alcuni celebri monasteri non l'ottennero che al momento della loro affiliazione a una altra congregazione (cf Schmitz 4 [1948] 273-80).

La mancanza di e. non dava al vescovo il diritto d'intervenire a ogni istante, a proposito e a sproposito. Si sa abbastanza bene che tale fu la situazione di → Molesme nei confronti del vesc. di Langres, e l'esempio è tanto più interessante se si pensa che da Molesme uscirono i fondatori di → Cîteaux e che → Clairvaux fu installato nella stessa diocesi di Langres.

Fondata nel 1075, l'abbazia di Molesme ottenne

il suo primo privilegio dal vesc. di Langres, Renardo, nel 1083 e la protezione della S. Sede, da Urbano II, nel 1095. L'uno e l'altra restrinsero i diritti del vescovo. Questi non interveniva nell'elezione dell'abate, ma, come signore del luogo, concedeva la *licentia eligendi* e, come vescovo, benediceva l'eletto. Quest'ultimo non poteva ricorrere a un altro vescovo se non per le ordinazioni dei monaci, la consacrazione degli altari e delle chiese, la delimitazione del cimitero. L'abate era obbligato ad assistere al sinodo diocesano; nominava i parroci, ma il vescovo dava l'investitura. Questi godeva del diritto di visita e di correzione, però sembra che non ne abbia fatto largo uso. Nel 1264 l'abate riacquistò il diritto di visita che allora era soltanto un'occasione per riscuotere tasse (cf J. Laurent, *Cartulaires de l'abbaye de Molesme*, I, Parigi 1907, p. 179-80, con riferimenti agli atti utilizzati). La clausola *salva episcopi reverentia*, che figurava in molti privilegi ottenuti dai monaci neri, non impediva in alcun modo a costoro di condurre una vita monastica regolare, eccetto i casi di abuso.

9. *Monaci e chierici secolari*. - Esclusi i territori detti « e. » o dipendenti da abbazie *nullius*, i monaci avevano continui rapporti con i vescovi e i chierici: non tener conto di ciò significa andare incontro a errori considerevoli.

In molte città episcopali, alcune abbazie di origine antichissima avevano la cura delle tombe dei santi vescovi o dei martiri locali. Installate nella periferia della città vecchia, si trovavano però a poca distanza dalla cattedrale, e i monaci partecipavano attivamente a riti liturgici, che interessavano tutta la città, sia nella propria chiesa, sia in occasione di processioni, sia nelle ufficiature della cattedrale. Gli usi locali stabilivano le singole mansioni, ma nessuna legge generale ha definito la condizione di questi monaci che, nel quadro di una vita monastica autentica e regolare, realizzavano una stretta collaborazione con la Chiesa locale. In Oriente si aveva anche uno stretto legame tra il clero delle chiese episcopali e i monasteri; l'evoluzione del diritto monastico in Occidente, prima e dopo il Concilio di Trento, spense quasi completamente questa forma di monachesimo.

Al tempo della riforma gregoriana dei sec. XI e XII, i monasteri dei monaci neri possedevano il diritto di patronato su moltissime chiese. Mentre si poteva ammettere che il vescovo non interferisse negli affari interni di una abbazia o di un grande monastero, un attento controllo dell'Ordinario si rendeva necessario sulle parrocchie cui non attendevano quasi mai i monaci, e sui piccoli priorati dove i monaci si mantenevano in continuo rapporto con i fedeli delle vicinanze. Le visite di vescovi, diligenti nelle proprie mansioni, erano utili e proficue: ne troviamo numerosi esempi nel *Journal* di Eudes Rigaud, arcv. di Rouen dal 1248 al 1269 (ed. T. Bonnin, Rouen 1852). Purtroppo vi furono vescovi che abusarono del loro diritto di « asilo » e di « procura »: arrivavano nei monasteri con un seguito comprendente decine di persone, anche più di un centinaio; esigevano vitto e alloggio per tutti, comprese le cavalcature, e percepivano inoltre un diritto di visita molto elevato, che pretendevano farsi pagare anche quando omettevano di compiere la visita col pretesto che tale astensione evitava delle spese. Naturalmente i monaci cercarono di sottrarsi a queste costrizioni. E

proprio come reazione a tali abusi, alla fine del medioevo, nei sec. XVI e XVII, gli antichi monasteri adottarono praticamente l'e. secondo il concetto degli Ordini nuovi del sec. XII.

10. *I nuovi Ordini monastici.* - Nel sec. XI in Italia e nel XII in Francia comparvero nuovi Ordini monastici che cercavano formule di vita più semplice e più distaccata dagli affari temporali. Poco numerosi al loro inizio e non avendo bisogno di elaborate strutture istituzionali, essi considerarono quasi sempre l'e., di cui allora si parlava molto, una fonte di disordini e preoccupazioni; accettarono, quindi, volentieri che, nei loro privilegi, fosse inserita la clausola *salva episcopi reverentia*. La → *Carta caritatis* prescriveva che nessun monastero potesse essere fondato senza l'autorizzazione del vescovo. Soltanto lui aveva il diritto di benedire l'abate, e se uno di questi si fosse mostrato pigro e negligente, dopo quattro avvertimenti l'abate-padre doveva notificarne la colpa al vescovo e intervenire personalmente se l'Ordinario non provvedeva. Il potere del vescovo era già limitato, non avendo il diritto di visita che apparteneva all'abate-padre, ma solo l'obbligo d'intervenire sulla relazione che gli si presentava, sapendo che sarebbe stato sostituito se veniva meno a tale impegno.

Nel febbraio 1132 Innocenzo II accordava a Cîteaux e a Clairvaux un privilegio, che dispensava qualsiasi abate cistercense di assistere al sinodo diocesano e di pagare la decima. Un'originale clausola, ivi annessa, concedeva ai conversi, che conducevano una vita religiosa di tipo nuovo e originale, le stesse garanzie di stabilità nella propria vocazione, accordate ai monaci (cf Jaffé, nn. 7537 e 7544; testo in J. Marilier, *Textes et documents de l'abbaye de Cîteaux*, Roma 1961, n° 90, p. 92-3; J. Waquet, *Recueil des chartes de l'abbaye de Clairvaux*, Troyes 1950, n° IV, p. 5-7).

Alla fine della sua vita, rivolgendosi al discepolo papa Eugenio III, s. → Bernardo reagì contro l'e. nel suo *De consideratione* (lib. III, c. XIV-XVIII), ma si limitò a sensate riflessioni generiche e conclusioni distinguendo tra le e. volute dai fondatori e quelle estorte dall'ambizione. Ciò riguardava gli antichi monasteri che possedevano chiese, ma non il nuovo monachesimo. I Cistercensi evitarono l'uso del termine « e. », però ottennero progressivamente dei privilegi che tolsero ai vescovi qualsiasi autorità su di essi.

Il 1° 8.1152 Eugenio III permetteva ai Cistercensi di non osservare gli interdetti (cf Jaffé, n° 9600: *PL* 180, 1541-3).

Sotto Alessandro III i privilegi dei Cistercensi vennero aumentati. Il 4.7.1169 il Papa dispensava i nuovi abati dal chiedere la benedizione abbatiale allorché il vescovo voleva approfittarne per imporre promesse di sottomissione (cf Jaffé, n° 11.632: *PL* 200, 592-4).

Di fatto, malgrado le loro dichiarazioni di umiltà e di subordinazione ai vescovi, i Cistercensi avevano gradualmente accumulato dispense per tutti i casi particolari, in cui la sottomissione avrebbe potuto metterli in imbarazzo. Quando Lucio III proibì (21.11.1184) a qualsiasi vescovo di scomunicare i Cistercensi (cf Jaffé, n° 11.118: *PL* 201, 1301), questi sfuggirono alle sanzioni che avrebbero potuto colpirla se avessero usato o abusato dei loro privilegi contro la volontà dei vescovi. Nell'anno seguente (1° 4.1185) il Papa estendeva questa protezione ai servi dei monaci (cf ed. A. C. Kogler, in

RevMabilion 18 [1928] 188). Per evitare che i Cistercensi subissero le conseguenze delle scomuniche incorse da quanti si recavano presso di loro per macinare, cuocere il pane, comprare o vendere, Gregorio IX proibì (26.11.1237) di scomunicare tali persone (cf testo in J. B. Mahn, *L'Ordre cistercien et son gouvernement...*, p. 268-9, n° VII: v. bibl.).

Pur senza usare il termine « e. », i Cistercensi erano, quindi, giunti a usufruirne completamente. La loro storia è esemplare: gli altri Ordini monastici contemporanei ne ebbero una parallela. L'e. non è trattata nelle costituzioni degli Ordini, ma in raccolte di privilegi. Così gli statuti dei Certosini non vi fanno alcuna allusione, ma menzionano il vescovo solo per attribuirgli funzioni puramente onorifiche. Al contrario, in testa alla raccolta di privilegi, stampata a Basilea nel 1510, figura una bolla in data 2.9.1176, con la quale Alessandro III prende l'Ordine sotto la sua protezione (cf Jaffé, n° 12.733: *PL* 200, 1080-1). Si costata poi che il diritto di rivolgersi a qualsiasi vescovo venne accordato da Lucio III l'8.1.1185 (cf *ivi*, n° 15.344: *PL* 201, 1331) e confermato da Clemente III il 12.4.1188 (cf *ivi*, n° 16.208: *PL* 204, 1339).

11. *Le congregazioni monastiche.* - Fin dalle loro origini gli Ordini mendicanti del sec. XIII dovettero affrontare i problemi dell'e. S. → Francesco di Assisi (+ 1226) si era dichiarato contrario a tutti i privilegi, ma in un periodo in cui pullulavano gli eretici che ostentavano la povertà, i vescovi si mostravano diffidenti; perciò i primi religiosi mendicanti si rifugiarono nelle terre delle abbazie esenti, dove si era meno sospettati. Il 21.8.1231 Gregorio IX concesse ai → Frati Minori una e. che in seguito venne precisata ed estesa (cf *Decretales Gregorii IX*, lib. V, tit. XXXI, c. XVI-XVII, in *CorpIC* II, col. 842-3).

In una larga misura e nonostante sensibili differenze, gli Ordini mendicanti beneficiarono dei diritti acquisiti nei secoli precedenti dai monaci degli Ordini centralizzati di Cluny, di Cîteaux e degli altri, ma diedero all'evoluzione delle istituzioni un forte impulso di cui i monaci subirono l'influenza, benché l'origine profonda delle trasformazioni nell'Ordine benedettino sia stata una rigorosa concezione della vita monastica.

Per sfuggire alla → commenda e al sistema beneficiario che distruggevano l'osservanza, per ottenere l'assiduità all'ufficio divino e al lavoro intellettuale, Ludovico → Barbo sostituì la stabilità nel monastero con quella nella congregazione. Ciò avrebbe soppresso le strette relazioni con il clero locale. Inoltre, gli abati non erano più eletti a vita, ma nominati per un certo tempo. Il 23.2.1435 Eugenio IV concesse alla congregazione di Santa Giustina un'ampia e. (cf *Bullarium casinense*, I, Venezia 1650, p. 62-6, const. LIX). Questa e. fu confermata e completata da numerose bolle, che abolirono progressivamente le antiche consuetudini, le quali obbligavano i monaci a partecipare alle attività delle Chiese locali. Gli abati furono dispensati dal ricevere la benedizione del vescovo da Eugenio IV l'11.1.1434 (cf *ivi*, p. 56-8, const. LVII); questa deroga agli usi antichi eliminava un'occasione per diminuire la loro libertà.

Nel suo *Bullarium casinense*, don Cornelio Margarini (t. I, Venezia 1650) enumera, alla voce *Episcopi*, 64 rubriche corrispondenti, quasi tutte, a proibizioni per i vescovi di intervenire nelle fac-

cende dei monaci. Questi godevano di una totale indipendenza, poiché, nei casi in cui avevano bisogno di ricorrere a un vescovo per funzioni liturgiche, potevano rivolgersi a quelli di loro scelta. In tali condizioni si comprende come i vescovi non siano menzionati nelle *Declarationes* e nelle *Constitutiones Patrum Congregationis casinensis* (la congregazione di S. Giustina prese il nome di Casinese dopo l'unione di → Montecassino nel 1504).

Benché questa non abbia voluto aggregarsi a monasteri fuori d'Italia, l'influsso di tale congregazione fu considerevole, essendo stata assunta come modello in molti paesi, mentre i papi accordavano volentieri la comunicazione dei suoi privilegi.

Abbastanza presto si giunse a non immaginare più l'esistenza di monasteri fuori di una congregazione. Nella sua XXV sessione (3-4.12.1563) il Concilio di Trento prescrisse ai monasteri esenti di tenere riunioni triennali per vigilare sulla disciplina (c. VIII: cf *ConcOecDecr*, p. 779). Se gli autori di questo decreto pensavano soltanto alle assemblee provinciali volute da Innocenzo III, essi furono superati nell'applicazione, poiché si giunse dovunque a riunire in congregazioni le abbazie autonome.

Fin dal 1564 le abbazie della Francia settentrionale e dell'attuale Belgio si unirono nella congregazione degli → Esenti di Fiandra. Nel 1580 ebbe origine la congregazione degli → Esenti di Francia, che presto contò 55 monasteri. Come indica il loro nome, queste congregazioni intendevano mantenere nei loro antichi privilegi di e. i monasteri che ne facevano parte. Ciò comportava una grande diversità all'interno della congregazione e impediva le evoluzioni. Molti monaci, attratti da formule nuove, optarono per nuove congregazioni. Quando, nel 1770, la Commissione dei Regolari sopresse la congregazione degli Esenti di Francia, questa non contava più di 68 monaci in 11 abbazie.

Né le costituzioni delle attuali congregazioni benedettine, né la *Lex propria Confoederationis Congregationum monasticarum Ordinis sancti Benedicti*, promulgata da Pio XII (21.3.1952), fanno allusione ai vescovi o all'e. Con questo non si potrebbe affermare in modo migliore che oggi i monaci sono soggetti al diritto comune dei religiosi e che non esiste più e. propriamente monastica se non in alcune rare sopravvivenze. Il CIC, trattando dell'e. ai c. 616-25, fa menzione dell'Ordine monastico solo due volte. Il c. 615 pone come principio che tutti i Regolari sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo « ad eccezione delle monache che non sono soggette a superiori regolari ». Il c. 625 prescrive agli abati regolari, legittimamente eletti, « di ricevere, entro tre mesi, la benedizione dal vescovo della diocesi in cui è situato il monastero ».

12. *L'e. m.* - La lunga storia dei rapporti tra monaci e vescovi dimostra il loro grande mutamento secondo le epoche e le società. Il monachesimo orientale aveva monasteri assolutamente indipendenti, come l'→ Athos e il → Sinai, ma ha pure annoverato sempre monasteri strettamente collegati all'attività dei vescovi vicini. Sono lontani i ricordi del tempo in cui i monaci d'Occidente dovevano difendersi dai vescovi, signori feudali: le abbazie non costituiscono più delle potenze temporali. Gli Ordini e le Congregazioni monastiche sono meno centralizzate di quanto non lo fossero

nei secoli passati. Senza ignorare i vantaggi dei raggruppamenti abbastanza numerosi, le nuove tendenze s'indirizzano volentieri verso le piccole comunità. Si notano anche preferenze molto accentuate per una vita semplice, analoga a quella che ci s'immagina presso i primi monaci o nel primitivo Cîteaux. Per monaci che non fossero né sacerdoti né diaconi, si renderebbe più necessaria la sollecitudine del vescovo.

Senza dubbio è difficile prevedere ciò che accadrà, ma è certo che i principi posti da s. Basilio e dai primi monaci possono ritrovare la loro attualità e dare a piccole comunità di monaci uno statuto che permetta ad essi di servire la Chiesa in una fiduciosa collaborazione con il proprio vescovo e di mantenersi fedeli alla loro vocazione personale.

Non esiste alcun lavoro che tratti dell'e. m. nel suo insieme. Le opere qui suggerite contengono abbondanti bibliografie: P. Fabre, *Etude sur le « Liber censuum » de l'Eglise romaine*, Parigi 1892; T. P. Mc Laughlin, *Le très ancien droit monastique de l'Occident*, Ligugé 1935; J.-F. Lemarignier, *Etude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastiques des abbayes normandes depuis les origines jusqu'en 1140*, Parigi 1937; J.-B. Mahn, *L'Ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIIIe siècle (1098-1265)*, ivi 1945; J.-F. Lemarignier, *L'exemption monastique et les origines de la réforme grégorienne*, in A. Cluny 1949 (Digione 1950); W. Szaiwert, *Die Entstehung und Entwicklung der Klösterexemption bis zum Ausgang des XI. Jahrh.*, in *Mitt. d. Inst. f. Oesterr. Geschichtsforschung* 59 (1951) 265-98; Fr. Pfurttscheller, *Die Privilegierung des Zisterziensenerordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemptionsgeschichte, vom Anfang bis zur Bulle « Parvus Fons » (1265). Ein Ueberblick unter besonderer Berücksichtigung von Schreibers « Kurie und Kloster » im 12. Jahrh.*, Berna-Francoforte 1972; J. Hourlier, *L'âge classique: 1140-1378. Les religieux*, Parigi 1974 (*Histoire du droit et des institutions de l'Eglise en Occident* 10).

Un elenco, ricostruito sulla scorta del *Liber censuum*, delle abbazie che avevano un qualche legame con la Curia romana, è stato presentato da V. Pfaff, *Sankt Peters Abteien im 12. Jahrhundert*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte*, Kan. Abt. 57 (1971) 150-95.

J. DUBOIS

ESICASMO. - Quando, oggi, si parla dell'e., generalmente si pensa a un certo metodo di preghiera, praticato fra i monaci del monte → Athos nei sec. XIII-XIV, basato su una tecnica psicomatica. In realtà, l'e. nel suo senso proprio e originale sta ad indicare un'intera corrente di spiritualità, le cui radici si trovano già presso i Padri del deserto. Nelle sue evoluzioni ulteriori, l'e. è un fenomeno complesso e vario.

Il nome proviene dal greco *hesychia*: calma, pace, tranquillità, assenza di elementi che disturbino, sia esterni, come guerre, preoccupazioni e rumori, sia interni, come passioni e pensieri malvagi. S. Paolo esorta i cristiani a *hesychia* (vivere in pace: *1Ts* 4, 11); *hesychion bton diagein* (condurre una vita pacifica: *1Tm* 2, 2), *metà hesychias ergazómenoi* (lavorare con tranquillità: *2Ts* 3, 12). S. Pietro ammonisce le donne a cercare gli ornamenti interni nella pace dello spirito (*hesychiou pneúmatos*: *1Pt* 3, 4).

Gli → esicasti invocano volentieri questi testi a loro favore. Essi sono monaci a tendenza contemplativa, che cercano la perfezione nell'unione con Dio per mezzo della continua preghiera. Ma ciò che li caratterizza è proprio la persuasione che il loro ideale non è raggiungibile se non per mezzo della *hesychia*, sia esterna che interna. È un ideale ascetico antico. Può servire come programma di questa tendenza la parola indirizzata a s. Arsenio (*PG* 65, 88B): « Fuge, tace, quiesce! » (separati dal mondo, coltiva il silenzio e la pace!).